



Senato della Repubblica  
XVII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1429-B**

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

# Indice

1. DDL S. 1429-B - XVII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	5
1.2.1. Testo DDL 1429-B .....	6
1.3. Trattazione in Commissione .....	31
1.3.1. Sedute .....	32
1.3.2. Resoconti sommari .....	33
1.3.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....	34
1.3.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 291 (ant.) del 02/07/2015 .....	35
1.3.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 294 (pom.) del 07/07/2015 .....	46

## **1. DDL S. 1429-B - XVII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1429-B  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

**Titolo breve:** *revisione della Parte II della Costituzione*

---

Iter

**7 luglio 2015:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

[S.1429](#)

assorbe [S.7](#), [S.12](#), [S.35](#), [S.67](#), [S.68](#), [S.125](#), [S.127](#), [S.143](#), [S.196](#), [S.238](#), [S.253](#), [S.261](#), [S.279](#), [S.305](#), [S.332](#), [S.339](#), [S.414](#), [S.436](#), [S.543](#), [S.574](#), [S.702](#), [S.732](#), [S.736](#), [S.737](#), [S.877](#), [S.878](#), [S.879](#), [S.907](#), [S.1038](#), [S.1057](#), [S.1193](#), [S.1195](#), [S.1264](#), [S.1265](#), [S.1273](#), [S.1274](#), [S.1280](#), [S.1281](#), [S.1355](#), [S.1368](#), [S.1392](#), [S.1395](#), [S.1397](#), [S.1406](#), [S.1408](#), [S.1414](#), [S.1415](#), [S.1416](#), [S.1420](#), [S.1426](#), [S.1427](#), [S.1454](#)

approvato

[C.2613](#)

assorbe [C.8](#), [C.14](#), [C.21](#), [C.32](#), [C.33](#), [C.34](#), [C.148](#), [C.177](#), [C.178](#), [C.179](#), [C.180](#), [C.243](#), [C.247](#), [C.284](#), [C.329](#), [C.355](#), [C.357](#), [C.379](#), [C.398](#), [C.399](#), [C.466](#), [C.568](#), [C.579](#), [C.580](#), [C.581](#), [C.582](#), [C.757](#), [C.758](#), [C.839](#), [C.861](#), [C.939](#), [C.1002](#), [C.1259](#), [C.1273](#), [C.1319](#), [C.1439](#), [C.1543](#) (Gov.), [C.1660](#), [C.1706](#), [C.1748](#), [C.1925](#), [C.1953](#), [C.2051](#), [C.2147](#), [C.2221](#), [C.2227](#), [C.2293](#), [C.2329](#), [C.2338](#), [C.2378](#), [C.2402](#), [C.2423](#), [C.2441](#), [C.2458](#), [C.2462](#), [C.2499](#)

approvato con modificazioni

**S.1429-B**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Matteo Renzi](#), Ministro senza portafoglio per le riforme cost. e rapporti Parlamento [Maria Elena Boschi](#) (Governo [Renzi-I](#))

Natura

Costituzionale (in prima deliberazione)

Presentazione

Trasmesso in data **11 marzo 2015**; annunciato nella seduta ant. n. 407 del 11 marzo 2015.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA, ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

## Articoli

PARLAMENTO (Artt.1-20), CAMERA DEI DEPUTATI (Artt.1, 4, 9-11, 16-20, 25, 38, 40), SENATO DELLA REPUBBLICA (Artt.1, 2, 7, 10, 9, 11, 38, 39, 40), MANDATO PARLAMENTARE (Artt.1, 8), ENTI LOCALI (Artt.1, 10), RAPPORTI TRA STATO E REGIONI (Artt.1, 10, 29-36), REGIONI (Artt.1, 31), CITTA' E AREE METROPOLITANE (Artt.1, 10), LEGGI (Artt.1, 31), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Art.1), PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (Art.39), PROVINCE AUTONOME (Artt.2, 31, 39), SINDACI DI COMUNI (Artt.2, 35, 39), CONSIGLIERI REGIONALI (Artt.2, 39), SENATORI (Artt.2, 3, 7, 10, 38, 39, 40), PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Artt.2, 3, 21-24), VERIFICA DEI POTERI (Art.7), DEPUTATI (Art.9), INDENNITA' PARLAMENTARE (Art.9), PROCEDURE DI APPROVAZIONE DELLA LEGGE (Artt.10-16), REVISIONE DELLA COSTITUZIONE (Art.10), LEGGI COSTITUZIONALI (Art.10), RATIFICA DEI TRATTATI (Artt.10, 19, 38), UNIONE EUROPEA (Artt.1, 10, 19, 31), ELEZIONI (Art.10), ROMA (Art.10), SISTEMI ELETTORALI (Artt.10, 13, 39), LEGGE SULLE AUTONOMIE LOCALI (Artt.10, 30), LEGGI REGIONALI (Artt.10, 31, 39), ELEZIONI REGIONALI (Art.10), INDAGINI CONOSCITIVE (Art.10), COPERTURA FINANZIARIA (Art.10), REGOLAMENTI PARLAMENTARI (Artt.5, 6, 11, 12, 39), GOVERNO (Artt.12, 25, 26), LEGISLAZIONE DI URGENZA (Artt.12, 38), DECRETI LEGGE (Artt.14, 16), RINVIO PRESIDENZIALE (Artt.14, 16), STATO DI GUERRA (Artt.17, 38), AMNISTIA GRAZIA INDULTO (Artt.12, 18), INCHIESTE PARLAMENTARI (Art.20), ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Artt.21, 22), PRESIDENTE DELLA CAMERA (Artt.10, 23), SUPPLENZA ISTITUZIONALE (Art.23), SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE (Art.24), FIDUCIA AL GOVERNO (Art.25), REATI MINISTERIALI (Art.26), CONSIGLIO NAZIONALE DELL' ECONOMIA E DEL LAVORO (Artt.28, 40), SOPPRESSIONE DI ENTI (Artt.28, 29, 40), REGIONI PROVINCE E COMUNI (Artt.29-36), PROVINCE (Artt.29, 32, 33, 38), DELEGA DI COMPETENZA (Artt.31, 39), REGOLAMENTI (Art.31), ORGANI E UFFICI REGIONALI (Art.35), TETTI RETRIBUTIVI (Art.35), SOPPRESSIONE E SCIOGLIMENTO DI ORGANI (Art.36), COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI (Art.36), CORTE COSTITUZIONALE (Artt.37, 39), ABROGAZIONE DI NORME (Art.38), COLLEGI E CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI (Art.38), ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (Art.38), ELEZIONI POLITICHE (Artt.13, 38, 39), SENATORI A VITA (Artt.39, 40), CONVOCAZIONE (Art.38), BILANCIO DELLO STATO (Artt.12, 38), AUTORIZZAZIONI (Art.38), DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE (Art.38), INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE ELETTIVE AMMINISTRATIVE E DI GOVERNO (Artt.5, 34, 38), TERRITORIO DELLE PROVINCE (Artt.38, 40), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.39), DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Art.39), CONSIGLI E ASSEMBLEE REGIONALI (Artt.39, 40), STATUTI (Art.39), REGIONI A STATUTO SPECIALE (Art.39), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.40), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Art.40), FINANZIAMENTO A PARTITI POLITICI (Art.40), DECRETI MINISTERIALI (Art.40), PARITA' TRA SESSI (Artt.1, 35), DONNE (Artt.1, 35), PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.1), VALIDITA' ED EFFICACIA DELLE LEGGI (Art.1), PARERI PARLAMENTARI (Artt.1, 34), NOMINE (Artt.1, 3), RIPARTIZIONE DI SEGGI (Art.2), LEGGI ELETTORALI (Artt.2, 10, 13, 39), UFFICIO E CONSIGLIO DI PRESIDENZA (Art.5), MINORANZE POLITICHE (Art.6), DOVERI (Art.6), PARLAMENTARI (Art.6), SEDUTE (Art.6), MINORANZE LINGUISTICHE (Artt.10, 39), REFERENDUM (Artt.10, 11), INIZIATIVA POPOLARE (Art.11), REFERENDUM CONSULTIVO (Art.11), ORDINE DEL GIORNO (Art.12), PROMULGAZIONE (Art.13), GIUDIZI DI COSTITUZIONALITA' (Artt.13, 39), REFERENDUM ABROGATIVO (Art.15), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.15, 21), FIRME E SOTTOSCRIZIONI (Art.15), AUTONOMIE LOCALI (Artt.20, 30), PRESIDENTE DEL SENATO (Artt.10, 22, 23), FINANZA LOCALE (Art.32), FINANZA REGIONALE (Art.32), IMPOSTE E TRIBUTI REGIONALI (Art.32), IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI (Art.32), PATRIMONIO DEGLI ENTI LOCALI (Art.32), PATRIMONIO REGIONALE (Art.32), DISAVANZO (Art.33), LISTE ELETTORALI (Artt.39, 40), PROVINCIA DI TRENTO (Art.39), RISULTATI

ELETTORALI (Art.39), CENSIMENTO (Art.39), REGIONE VALLE D'AOSTA (Art.39), UFFICI (Artt.27, 40), RUOLI E PIANTE ORGANICHE (Art.40), CONTRATTI DI LAVORO (Art.40), GRUPPI PARLAMENTARI (Art.40), PERSONALE AMMINISTRATIVO (Art.40), PROVINCIA DI BOLZANO (Art.40), OPPOSIZIONE (Art.6), PRESCRIZIONE E DECADENZA (Art.7), PARTECIPAZIONE POPOLARE (Art.10), ASSOCIAZIONI DI COMUNI (Art.10), COMUNI (Art.10), DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA (Art.10), INELEGGIBILITA' PARLAMENTARE (Art.10), INCOMPATIBILITA' PARLAMENTARE (Art.10), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Art.27), MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (Art.30), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Art.30), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.30), AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE (Art.38), ALTO TRADIMENTO E ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE (Art.38), PROCEDIMENTI E GIUDIZI DI ACCUSA (Art.38), COMMISSIONI E GIUNTE PARLAMENTARI (Art.38)

#### Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Anna Finocchiaro \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 7 luglio 2015) .

#### Assegnazione

Assegnato alla [1<sup>a</sup> Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 13 marzo 2015. Annuncio nella seduta pom. n. 411 del 17 marzo 2015.

Pareri delle commissioni 5<sup>a</sup> (Bilancio), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 12<sup>a</sup> (Sanita') (ai sensi dell'art. 40 reg. Senato) (aggiunto il 18 giugno 2015; annunciato nella seduta n. ), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1429-B

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 1429-B**

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)**

e dal **Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento (BOSCHI)**

(V. Stampato n. 1429)

approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica  
l'8 agosto 2014

(V. Stampato Camera n. 2613)

approvato, con modificazioni, in sede di prima deliberazione,  
dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2015

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'11 marzo 2015*

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione

### **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

Approvato dal Senato della Repubblica

Capo I

**MODIFICHE AL TITOLO I**

**DELLA PARTE II**

**DELLA COSTITUZIONE**

Art. 1.

*(Funzioni delle Camere)*

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. -- Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

### **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

Approvato dalla Camera dei deputati

Capo I

**MODIFICHE AL TITOLO I**

**DELLA PARTE II**

**DELLA COSTITUZIONE**

Art. 1.

*(Funzioni delle Camere)*

1. *Identico:*

«Art. 55. -- *Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*



Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, **paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché**, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e **ne valuta l'impatto**. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

Art. 2.

*(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)*

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. --- Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre **all'esercizio della** funzione legislativa nei casi e secondo le modalità **stabiliti** dalla Costituzione, **nonché all'esercizio delle** funzioni di raccordo tra **lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea**. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. **Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato nonché all'espressione dei pareri** sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.

*Identico».*

Art. 2.

*(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)*

1. *Identico:*

«Art. 57. --- *Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali **dai** quali sono stati eletti.

*Identico».*

Art. 3.  
(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)  
1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:  
«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati».

Art. 4.  
(Durata della Camera dei deputati)  
1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:  
«Art. 60. -- La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.  
La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

Art. 5.  
(Modifica all'articolo 63 della Costituzione)  
1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:  
«Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali».

Art. 6.  
(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione)  
1. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:  
«I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:  
«I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono»;  
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
«I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni».

Art. 7.  
(Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica)

Art. 3.  
(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)  
Identico

Art. 4.  
(Durata della Camera dei deputati)  
Identico

Art. 5.  
(Modifica all'articolo 63 della Costituzione)  
Identico

Art. 6.  
(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione)  
1. Identico:

a) identica:  
«I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. **Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni**»;  
b) identica;

c) identica.

Art. 7.  
(Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 66 della Costituzione **sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati»;**

**b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:**

«Il Senato della Repubblica giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti. Delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori è data comunicazione al Senato della Repubblica da parte del suo Presidente».

Art. 8.

*(Vincolo di mandato)*

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. -- I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».

Art. 9.

*(Indennità parlamentare)*

1. All'articolo 69 della Costituzione, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «della

Camera dei deputati».

Art. 10.

*(Procedimento legislativo)*

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

1. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Senato della Repubblica **prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore**».

Art. 8.

*(Vincolo di mandato)*

*Identico*

Art. 9.

*(Indennità parlamentare)*

*Identico*

Art. 10.

*(Procedimento legislativo)*

1. *Identico:*

«Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche, di *referendum* popolare, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma, e negli altri casi previsti dalla Costituzione.

«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, **e soltanto** per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali **concernenti la** tutela delle minoranze linguistiche, **i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.**

*Identico.*

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

*Identico.*

Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettera *u*), quarto, quinto e nono, 118, quarto comma, 119, terzo, quarto, limitatamente agli indicatori di riferimento, quinto e sesto comma, 120, secondo comma, e 132, secondo comma, nonché per la legge di cui all'articolo 81, sesto comma, e per la legge che stabilisce le forme e i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. **Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano nelle medesime materie e solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.**

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati».

Art. 11.

*(Iniziativa legislativa)*

1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica»;

*b)* al secondo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»;

*c)* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

**L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.**

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.

**I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.**

*Identico».*

Art. 11.

*(Iniziativa legislativa)*

*Identico*

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di *referendum* popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione».

Art. 12.

*(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione)*

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. -- Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi. Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70, **terzo comma**.

Art. 12.

*(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione)*

1. *Identico:*

«Art. 72. -- *Identico.*

Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati **e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa**, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

*Identico.*

Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. **I regolamenti determinano** le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

*Identico.*

Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.

Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di ratifica dei trattati internazionali e le leggi per la cui approvazione è prescritta una maggioranza speciale, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta. **Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.** In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà».

Art. 13.

*(Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione)*

1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un terzo dei componenti di una Camera, **recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità.** La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata».

2. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di **autorizzazione alla** ratifica dei trattati internazionali e le leggi **di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma,** il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, **entro cinque giorni dalla richiesta,** che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla **pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta** giorni dalla **deliberazione.** In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. **Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge».**

Art. 13.

*(Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione)*

1. *Identico:*

«*Identico.*

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno **un quarto** dei componenti **della Camera dei deputati o almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata.** La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata».

2. *Identico.*

«La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma».

Art. 14.  
(Modifica dell'articolo 74 della Costituzione)

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 74. -- Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione, **anche limitata a specifiche disposizioni.**

Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.

Se la legge o le **specifiche disposizioni della legge** sono nuovamente approvate, questa deve essere promulgata».

Art. 15.  
(Modifica dell'articolo 75 della Costituzione)

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 75. -- È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti gli elettori.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*».

Art. 16.  
(Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza)

1. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «disposta con legge»;

Art. 14.  
(Modifica dell'articolo 74 della Costituzione)

1. *Identico*:

«Art. 74. -- Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

*Identico.*

Se la legge è nuovamente **approvata**, questa deve essere promulgata».

Art. 15.  
(Modifica dell'articolo 75 della Costituzione)  
*Identico*

Art. 16.  
(Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza)

1. *Identico*:

a) *identica*;



b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;

c) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La legge può» e le parole: «con legge» sono soppresse;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:  
«Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

L'esame, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo.

Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto».

Art. 17.

(Deliberazione dello stato di guerra)

b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati, **anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati**, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;

c) al terzo comma:

**1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione»;**

**2) al secondo periodo, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La legge può» e le parole: «con la legge» sono soppresse;**

d) *identica:*

«Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, **con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni**; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

*Identico.*

L'esame, a norma dell'articolo 70, **terzo e quarto comma**, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del **disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.**  
*Identico».*

Art. 17.

(Deliberazione dello stato di guerra)

1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 78. -- La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».

Art. 18.

*(Leggi di amnistia e indulto)*

1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».

Art. 19.

*(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali)*

1. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati autorizza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere».

Art. 20.

*(Inchieste parlamentari)*

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. -- La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.

A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

Capo II

MODIFICHE AL TITOLO II

DELLA PARTE II

DELLA COSTITUZIONE

Art. 21.

*(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica)*

1. All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dopo l'ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

1. *Identico:*

«Art. 78. - La Camera dei deputati delibera a **maggioranza assoluta** lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».

Art. 18.

*(Leggi di amnistia e indulto)*

*Identico*

Art. 19.

*(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali)*

*Identico*

Art. 20.

*(Inchieste parlamentari)*

*Identico*

Capo II

MODIFICHE AL TITOLO II

DELLA PARTE II

DELLA COSTITUZIONE

Art. 21.

*(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica)*

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «**Dal** quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. **Dal settimo** scrutinio è sufficiente la maggioranza **dei tre quinti dei votanti**».

Art. 22.  
*(Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica)*  
1. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:  
*a)* al secondo comma, le parole: «e i delegati regionali,» sono soppresse e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune»;  
*b)* al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova».

Art. 23.  
*(Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica)*  
1. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:  
*a)* al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;  
*b)* al secondo comma, le parole: «il Presidente della Camera dei deputati indice» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente del Senato indice», le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».

Art. 24.  
*(Scioglimento della Camera dei deputati)*  
1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:  
«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

Capo III  
MODIFICHE AL TITOLO III  
DELLA PARTE II  
DELLA COSTITUZIONE

Art. 25.  
*(Fiducia al Governo)*  
1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:  
*a)* al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;  
*b)* al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «La fiducia è accordata o revocata»;  
*c)* al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi alla Camera dei deputati»;

Art. 22.  
*(Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica)*  
*Identico*

Art. 23.  
*(Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica)*  
*Identico*

Art. 24.  
*(Scioglimento della Camera dei deputati)*  
*Identico*

Capo III  
MODIFICHE AL TITOLO III  
DELLA PARTE II  
DELLA COSTITUZIONE

Art. 25.  
*(Fiducia al Governo)*  
*Identico*

d) al quarto comma, le parole: «di una o d'entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

e) al quinto comma, dopo la parola: «Camera» sono inserite le seguenti: «dei deputati».

Art. 26.

*(Modifica all'articolo 96 della Costituzione)*

1. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o» sono soppresse.

Art. 26.

*(Modifica all'articolo 96 della Costituzione)*

Identico

**Art. 27.**

***(Modifica all'articolo 97 della Costituzione)***

**1. Il secondo comma dell'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:**

**«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione».**

Art. 28.

*(Suppressione del CNEL)*

Identico

Capo IV

MODIFICHE AL TITOLO V

DELLA PARTE II

DELLA COSTITUZIONE

Art. 29.

*(Abolizione delle Province)*

Identico

Art. 27.

*(Suppressione del CNEL)*

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

Capo IV

MODIFICHE AL TITOLO V

DELLA PARTE II

DELLA COSTITUZIONE

Art. 28.

*(Abolizione delle Province)*

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

Art. 29.

*(Modifica all'articolo 116 della Costituzione)*

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n), s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata».

Art. 30.

*(Modifica all'articolo 116 della Costituzione)*

1. *Identico:*

«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n), o), **limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale**, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata».

Art. 31.

Art. 30.

*(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione)*

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117. -- La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro;

n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;

*(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione)*

1. *Identico:*

«Art. 117. -- *Identico.*

*Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela **e promozione** della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica;*

i) *identica;*

l) *identica;*

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, **per le politiche sociali** e per la sicurezza alimentare;

n) *identica;*

- o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;
- p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
- t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
- u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
- v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
- z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
- o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; **tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;**
- p) *identica;*
- q) *identica;*
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, **dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche** dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) *identica;*
- t) *identica;*
- u) *identica;*
- v) *identica;*
- z) *identica.*

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza **in Parlamento** delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, **di istruzione e formazione professionale**, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie **e funzioni** di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese **e della formazione professionale**; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

*Identico.*

*Identico.*

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

*Identico.*

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

*Identico.*

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

*Identico».*

Art. 31.  
(*Modifiche all'articolo 118 della Costituzione*)

Art. 32.  
(*Modifiche all'articolo 118 della Costituzione*)

1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*Identico*

- a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;
- b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori»;
- c) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;
- d) al terzo comma, le parole: «nella materia della tutela dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici»;
- e) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.

Art. 32.  
(*Modifica dell'articolo 119 della Costituzione*)

Art. 33.  
(*Modifica dell'articolo 119 della Costituzione*)

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

1. *Identico:*

«Art. 119. -- I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

«Art. 119. -- *Identico.*

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

*Identico.*



La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, *Identico*.  
senza vincoli di destinazione, per i territori con  
minore capacità fiscale per abitante.  
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi  
precedenti assicurano il finanziamento integrale  
delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città  
metropolitane e delle Regioni, sulla base di  
indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che  
promuovono condizioni di efficienza.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione  
e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri  
economici e sociali, per rimuovere gli squilibri  
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  
dei diritti della persona, o per provvedere a scopi  
diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo  
Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi  
speciali in favore di determinati Comuni, Città  
metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno *Identico*».  
un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi  
generali determinati dalla legge dello Stato. Possono  
ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese  
di investimento, con la contestuale definizione di  
piani di ammortamento e a condizione che per il  
complesso degli enti di ciascuna Regione sia  
rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni  
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi  
contratti».

Art. 33.  
(Modifica all'articolo 120  
della Costituzione)

1. All'articolo 120, secondo comma, della  
Costituzione, dopo le parole: «Il Governo» sono  
inserite le seguenti: «, acquisito, salvi i casi di  
motivata urgenza, il parere del Senato della  
Repubblica, che deve essere reso entro quindici  
giorni dalla richiesta,» e sono aggiunte, in fine, le  
seguenti parole: «e stabilisce i casi di esclusione dei  
titolari di organi di governo regionali e locali  
dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato  
accertato lo stato di grave dissesto finanziario  
dell'ente».

Art. 34.  
(Limiti agli emolumenti  
dei componenti degli organi regionali)

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi  
precedenti assicurano il finanziamento integrale  
delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città  
metropolitane e delle Regioni. **Con legge dello  
Stato sono definiti** indicatori di riferimento di  
costo e di fabbisogno che promuovono  
condizioni di efficienza **nell'esercizio delle  
medesime funzioni.**

*Identico*.

Art. 34.  
(Modifica all'articolo 120  
della Costituzione)  
*Identico*

Art. 35.  
(Limiti agli emolumenti dei componenti degli  
organi regionali **ed equilibrio tra i sessi nella  
rappresentanza**)

1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione».

Art. 35.

*(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali)*

1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica».

Capo V

MODIFICHE AL TITOLO VI  
DELLA PARTE II  
DELLA COSTITUZIONE

Art. 36.

*(Elezione dei giudici della Corte costituzionale)*

1. All'articolo 135 della Costituzione **sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica»;**

**b) al settimo comma, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».**

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37.

*(Disposizioni consequenziali e di coordinamento)*

1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

2. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

3. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. -- L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione. Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

4. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. **La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza».**

Art. 36.

*(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali)*  
*Identico*

Capo V

**MODIFICA AL TITOLO VI**  
DELLA PARTE II  
DELLA COSTITUZIONE

Art. 37.

*(Giudici aggregati della Corte costituzionale)*

1. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38.

*(Disposizioni consequenziali e di coordinamento)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara».
5. *Identico.*
6. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
6. *Identico.*
- a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»;
- b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva»;
- c) al sesto comma, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».
7. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
7. *Identico.*
- a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;
- b) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere»;
- c) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».
8. La rubrica del titolo V della parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».
8. *Identico.*
9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.
9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, **dopo** le parole: «, delle Province» **sono inserite le seguenti: «autonome di Trento e di Bolzano».**
10. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».
10. *Identico.*
11. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».
11. *Identico.*
12. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse e le parole: «Province e Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni,».
12. *Identico.*
13. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.
13. *Identico.*

**14. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:**

**«2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati».**

**15. Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:**  
**a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:**

**«Art. 5. - 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera dei deputati, anche se il procedimento riguarda altresì soggetti che non sono membri della medesima Camera dei deputati»;**

**b) le parole: «Camera competente ai sensi dell'articolo 5» e «Camera competente», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Camera dei deputati».**

**Art. 39.**

*(Disposizioni transitorie)*

1. *Identico.*

Art. 38.

*(Disposizioni transitorie)*

1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.

2. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1. *2. Identico.*
3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica. *3. Identico.*
4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento. *4. Identico.*
5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale. *5. Identico.*
6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4. *6. Identico.*
7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica. *7. Identico.*
8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale. *8. Identico.*

**9. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.**

10. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 30 della presente legge costituzionale.

11. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome.

**9. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non può essere inferiore a dieci giorni.**

*Soppresso*

**10. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni.**

11. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.

12. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. **Fino alla revisione dei predetti statuti speciali, resta altresì ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione.**

12. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Art. 39.

*(Disposizioni finali)*

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per la liquidazione del suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.

3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai principi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.

13. *Identico.*

Art. 40.

*(Disposizioni finali)*

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, **per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché** per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.

5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.

Art. 40.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 27, 34, 38, comma 7, e 39, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Art. 41.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli **28, 35, 39, commi 3, 7 e 10, e 40**, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.



## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1429-B  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

**Titolo breve:** *revisione della Parte II della Costituzione*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 291 \(ant.\)](#)

2 luglio 2015

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 294 \(pom.\)](#)

7 luglio 2015

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 291 (ant.) del 02/07/2015

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2015  
291ª Seduta (antimeridiana)

*Presidenza della Presidente*  
[FINOCCHIARO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appena conclusa, nella quale si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. [1429-B](#) (revisione della Parte II della Costituzione) e di iniziarne l'esame nella seduta che sarà convocata per martedì 7 luglio.

Si è convenuto, inoltre, di convocare successivamente un'ulteriore riunione dell'Ufficio di Presidenza per definire la programmazione dei lavori per le fasi successive dell'esame.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale (n. 170)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) presenta una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, nella quale sono stati recepiti alcuni dei rilievi formulati nel corso del dibattito.

In particolare, la premessa è stata integrata con una precisazione sulla particolare complessità del quadro congiunturale all'interno del quale il Governo è impegnato a gestire i flussi migratori, anche a causa di oggettive carenze infrastrutturali. Inoltre, si sottolinea che gli interventi in materia di immigrazione, pur nel pieno rispetto della normativa europea vigente, devono comunque assicurare la tutela dei diritti fondamentali universali della persona.

Per quanto riguarda il rilascio di un documento di viaggio al richiedente asilo per gravi motivi umanitari, rileva che - sebbene questa misura abbia creato tensione nei rapporti con alcuni Paesi - tale facoltà è riconosciuta agli Stati membri dall'articolo 17 del regolamento cosiddetto "Dublino III". Pertanto, l'osservazione relativa a questo aspetto è stata integrata con la precisazione del riferimento normativo.

Inoltre, è stata soppressa la parte dell'osservazione con cui si intendeva garantire ai migranti alcuni servizi, quali l'erogazione di corsi di lingua italiana e il sostegno ai percorsi di formazione e riqualificazione professionale, nonché la tutela legale, poiché in effetti tale previsione appare difficilmente implementabile.

Infine, ritiene opportuno non modificare la competenza sul ricorso avverso il provvedimento di diniego di accesso alle misure di accoglienza, che le norme vigenti attribuiscono al giudice amministrativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE**

## SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 170

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

- il compito di sviluppare una politica comune in materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea è affidato all'Unione europea dall'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine, è prevista l'istituzione di un sistema europeo comune di asilo, che definisce uno *status* uniforme a favore di cittadini di Paesi terzi, valido in tutta l'Unione. Tale sistema comprende: *a)* le procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello *status* uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria; *b)* i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria; *c)* le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria; *d)* il partenariato e la cooperazione con Paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea;
  - in assenza di un apposito intervento legislativo, la materia del diritto di asilo è interamente attuata e regolata dall'insieme delle norme sulla protezione internazionale previste a livello europeo e recepite nell'ordinamento italiano - in base all'articolo 7 della legge n. 154 del 2014 - in un testo unico delle disposizioni legislative vigenti, predisposto dal Governo in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione;
  - i problemi connessi alla gestione dei flussi migratori appaiono estremamente complessi e di difficile soluzione, anche normativa, soprattutto a causa di oggettive carenze infrastrutturali e di una congiuntura economica particolarmente sfavorevole;
  - il pieno rispetto della normativa europea richiede tuttavia un intervento coerente e che assicuri la tutela dei diritti fondamentali universali della persona, considerato che:
    - la direttiva n. 32 mira a creare un sistema coerente per garantire che tutte le decisioni in materia siano adottate in modo più efficiente ed equo e che tutti gli Stati membri esaminino le domande in base a norme comuni di elevata qualità: la direttiva fissa, pertanto, le regole per la presentazione delle domande di asilo e un termine generale di sei mesi come durata della procedura; prevede norme più rigorose per la formazione del personale, nonché disposizioni specifiche per le persone che necessitano di un'assistenza particolare;
    - la direttiva n. 33, relativa alle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, in attesa che la domanda venga esaminata, contiene disposizioni che garantiscono l'accesso all'alloggio, al vitto, all'assistenza sanitaria e all'occupazione, nonché a cure mediche e psicologiche. Inoltre, prevede un elenco dei presupposti per il trattenimento; riduce il trattenimento per le persone vulnerabili (in particolare i minori) e istituisce garanzie giuridiche, quali l'assistenza legale gratuita e informazioni scritte all'atto della presentazione di un ricorso contro un provvedimento di trattenimento; stabilisce misure specifiche a tutela delle persone vulnerabili,
- esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
- al fine di recepire in modo completo l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva n. 33, l'articolo 3, comma 3, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che le informazioni che devono essere fornite ai richiedenti riguardino anche le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale, nonché le organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria;
  - anche in considerazione dell'esigenza di trasferire i richiedenti asilo in altri Stati, il Governo dovrebbe avvalersi della facoltà data agli Stati dall'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva n. 33. Pertanto, dovrebbe essere modificato l'articolo 4, in modo da prevedere, anche in applicazione dell'articolo 17 del regolamento cosiddetto "Dublino III", che il questore abbia facoltà di rilasciare un documento di viaggio al richiedente, per gravi motivi umanitari connessi con l'esigenza di cure particolari o con la presenza di familiari in altro Stato o con trasferimenti o ricollocazione in altri Stati, incluso un altro Stato dell'Unione europea competente ad esaminare la domanda;

- al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva n. 33, che vieta agli Stati di esigere documenti inutili o sproporzionati o di imporre altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti garantiti dalla direttiva stessa, l'articolo 5, comma 1 dovrebbe essere integrato in modo tale che la mancata indicazione, da parte del richiedente, di un domicilio in Italia, al momento della manifestazione di volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, non precluda, in ogni caso, l'accesso alla presentazione della domanda e alle misure di assistenza predisposte per i richiedenti;
- al fine di rispettare le riserve di legge previste dall'articolo 10, comma 2, e dall'articolo 16 della Costituzione, il comma 4 dell'articolo 5 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che il prefetto esercita la facoltà di fissare un luogo di residenza o un'area geografica per il richiedente con atto scritto e motivato, tradotto in lingua comprensibile al richiedente, nei casi concreti in cui sussistano motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda;
- al fine di recepire l'articolo 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva n. 33 e di evitare dubbi interpretativi sull'articolo 6, comma 4, dovrebbe essere modificato l'articolo 6, comma 2, in modo da prevedere che il trattenimento del richiedente in un centro di identificazione ed espulsione possa essere disposto o prorogato soltanto nel caso in cui non sia possibile applicare una delle misure alternative meno coercitive previste all'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998;
- al fine di dare effettiva attuazione alla definizione di rischio di fuga quale presupposto del trattenimento, in base all'articolo 8, paragrafo 3, lettera *b*), della direttiva n. 33, l'articolo 6, comma 2, lettera *d*), dovrebbe essere modificato nella parte in cui si fa riferimento all'inottemperanza dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, per limitare tale ipotesi ai soli casi dei provvedimenti indicati nello stesso articolo 14, nei quali il rischio di fuga sia concreto, ovvero soltanto ai provvedimenti indicati nel comma 5-*ter*, purché sussistano fondati motivi per ritenere che lo straniero che non abbia ottemperato all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, se fermato in occasione di controlli da parte delle autorità di polizia, presenti la domanda al solo scopo di impedire o ritardare l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione, o ancora a quei provvedimenti indicati nel comma 7 dello stesso articolo 14 (indebito allontanamento dal centro di identificazione);
- al fine di dare completa attuazione all'ipotesi in cui l'articolo 8, paragrafo 3, lettera *d*), della direttiva n. 33, l'articolo 6, comma 3, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che il richiedente che era già trattenuto in un centro di identificazione resti nel centro dopo la presentazione della domanda soltanto se, oltre agli altri requisiti previsti nel medesimo comma, la persona, prima del trattenimento, abbia già avuto l'effettiva opportunità di accedere alla procedura di asilo;
- al fine di dare piena attuazione all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva n. 33, e di dare effettiva attuazione al diritto di difesa previsto nell'articolo 24 della Costituzione e tenendo conto della riserva di giurisdizione in materia di misure restrittive della libertà personale prevista dall'articolo 13 della Costituzione, al fine di evitare incertezze circa l'applicabilità della disciplina generale del trattenimento, prevista nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, l'articolo 6, comma 4, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che il provvedimento del questore con cui si dispone il trattenimento e la richiesta di proroga del trattenimento stesso siano adottati con atto scritto e motivato e, contestualmente all'invio al tribunale, siano comunicati al richiedente, insieme ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, e al suo difensore, se già nominato, salva nomina di un difensore d'ufficio da parte dello stesso questore, e in modo da prevedere che il tribunale decida sulla convalida o sulla richiesta di proroga, sentiti in ogni caso il difensore e il richiedente;
- appare necessario evitare che la durata complessiva del trattenimento del richiedente o di chi ha impugnato la decisione della Commissione territoriale sia molto superiore al periodo massimo di trattenimento consentito nei confronti degli altri stranieri espulsi e trattenuti ad altro titolo. In caso contrario, si rischierebbe di scoraggiare l'esercizio del diritto ad un ricorso effettivo, garantito dall'articolo 46 della direttiva n. 32. A tal fine, si ritiene che: *a*) il comma 5 dell'articolo 6 debba



essere modificato in modo da prevedere che il riferimento all'articolo 28-*bis*, comma 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame - che rende oggettivamente abnorme il termine massimo del trattenimento - sia sostituito con il riferimento all'articolo 28-*bis*, comma 2, come modificato dallo stesso schema di decreto legislativo in esame, il che comporta una durata massima del primo periodo di trattenimento del richiedente asilo di 18 giorni; b) il comma 6 dell'articolo 6 debba essere modificato in modo da non considerare il trattenimento disposto per tutto il tempo in cui il richiedente è autorizzato a rimanere in conseguenza del ricorso giurisdizionale, prevedendo che il richiedente nei cui confronti il giudice abbia disposto la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata sia comunque ammesso ad una delle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 del decreto e prevedendo altresì la facoltà per il giudice di disporre, su richiesta del questore, in base alla concreta e attuale pericolosità del richiedente, l'applicazione di una delle misure meno coercitive previste dall'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998; c) il comma 7 dell'articolo 6 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che la richiesta di proroga del trattenimento del richiedente, incluso il trattenimento in corso, possa essere disposta per un periodo di trenta giorni, prorogabili con successive richieste di proroga, ciascuna di trenta giorni, per una durata complessiva del trattenimento, disposto ai sensi dei commi 4 e 6, non superiore a 90 giorni;

- al fine di consentire l'effettiva presentazione della domanda di protezione internazionale anche a chi si trovi detenuto o internato, in custodia cautelare, in un istituto penitenziario italiano, nonché di avvalersi della facoltà di prevedere il trattenimento in carcere del richiedente, prevista dall'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva n. 33, l'articolo 7 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che, se lo straniero o l'apolide detenuto o internato in un istituto penitenziario durante l'esecuzione di una pena detentiva o di misura di sicurezza detentiva o della misura della custodia cautelare in carcere manifesti la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, la direzione dell'istituto ne dia immediata comunicazione alla competente questura per la successiva verbalizzazione e sia prevista, nello stesso istituto, l'audizione con la commissione competente. Occorre, inoltre, che il detenuto fruisca di tutte le misure previste per i richiedenti dal decreto legislativo stesso e, dopo la presentazione della domanda, sia collocato in un luogo di detenzione separato dagli altri detenuti;

- si osserva che l'articolo 8, il quale disciplina i centri di prima accoglienza, non stabilisce un termine massimo di permanenza e, al contrario, prevede la possibilità che i richiedenti asilo possano seguire in tali centri, durante il periodo di permanenza, l'iter della procedura di asilo. In sostanza, viene riproposto lo stesso schema procedurale attualmente vigente per i CARA, mentre un'altra norma dello stesso decreto ne stabilisce il superamento. Altro aspetto che presenta notevoli criticità riguarda l'estensione dei casi di possibile trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) dei richiedenti asilo. Attualmente, infatti, il trattenimento è previsto in una serie di casi afferenti alla sicurezza pubblica, mentre lo schema di decreto estende la misura anche nel caso sussista rischio di fuga del richiedente. Inoltre, la valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in precedenza fatto ricorso a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità, al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione, oppure abbia ricevuto un provvedimento di allontanamento. Tale valutazione spetterebbe quindi al questore, con un margine di ampia discrezionalità. In questi casi, secondo quanto prevede lo schema di decreto legislativo, la permanenza del richiedente nei luoghi di detenzione potrebbe protrarsi fino a 12 mesi. Si rileva, altresì, che i membri delle commissioni territoriali dovrebbero essere di comprovata competenza in materia di diritti umani e protezione internazionale e - almeno quelli di più recente nomina - dovrebbero ricevere obbligatoriamente una formazione iniziale. Infine, la previsione per cui le commissioni territoriali possono omettere l'audizione del richiedente asilo, laddove riscontrino, sulla base degli atti, la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria, sembra presupporre implicitamente la possibilità, per le commissioni territoriali, di rifiutare lo *status* di rifugiato sulla base della semplice analisi degli atti e senza ascoltare il richiedente la protezione internazionale. Tale previsione comporterebbe però una violazione dell'articolo 14, comma 2, della direttiva n. 32;

- al fine di dare piena attuazione all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva n. 33 e di evitare in modo sistematico quelle frequenti situazioni di promiscuità che comportino violazioni del divieto di trattamenti degradanti previsto dall'articolo 3 CEDU e lesioni sproporzionate al diritto alla vita privata e familiare garantito dall'articolo 8 CEDU, dovrebbe essere modificato il comma 1 dell'articolo 7, in modo da prevedere che alle famiglie trattenute sia fornita una sistemazione separata che ne tuteli l'intimità;
- al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafi 1 e 3, della direttiva n. 33, i commi 1 e 3 dell'articolo 8 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere con chiarezza che l'accoglienza nei centri governativi decorra dal momento in cui gli stranieri o apolidi sprovvisti di mezzi di sostentamento, presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato, manifestino la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e, a causa di un numero contestuale di domande molto elevato, non sia possibile un loro immediato invio al sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13; appare inoltre necessario che, al comma 4 del medesimo articolo 8, sia soppresso l'inciso "avvio della procedura di esame della medesima domanda";
- al fine di dare effettiva attuazione a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della direttiva n. 33, il quale prevede che, in via ordinaria, i richiedenti asilo debbano essere alloggiati in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata e tenendo conto che il successivo comma c) consente anche l'utilizzo di case private, appartamenti ed altre strutture idonee, l'articolo 8 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che i centri governativi siano destinati esclusivamente alle esigenze di prima accoglienza e di identificazione nel caso di afflussi massicci e che i richiedenti siano in ogni caso trasferiti, nel minor tempo possibile, nelle strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 o, in caso di indisponibilità di posti, presso le strutture straordinarie di cui all'articolo 10;
- al fine di dare effettiva attuazione al principio generale del diritto alla libera circolazione dei richiedenti asilo nel territorio o nell'area loro assegnata, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva n. 33, il comma 2 dell'articolo 9 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che coloro che si trovano nei centri governativi di cui all'articolo 8, nei cui confronti si sono concluse le operazioni e gli adempimenti indicati nel comma 4 del medesimo articolo 8 - e sono in attesa di trasferimento nelle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 -, non siano più soggetti alle limitazioni di uscita dal centro di cui all'articolo 9, comma 2;
- al fine di dare piena ed effettiva attuazione all'articolo 17, comma 2, della direttiva n. 33, assicurando al sistema di accoglienza certezza ed equità ed evitando altresì la casualità nella collocazione dei richiedenti, ovvero il prodursi di quegli interventi emergenziali che hanno purtroppo caratterizzato per molti anni la situazione italiana e che, specie in relazione all'accoglienza dei nuclei familiari e delle situazioni vulnerabili, hanno comportato la violazione al diritto alla vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 CEDU, i commi 1 e 2 dell'articolo 13 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere che la realizzazione e la gestione dei progetti di accoglienza territoriale da parte dei Comuni, singoli o associati, siano considerate funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, e che la loro realizzazione e la loro gestione, almeno per i servizi minimi omogenei da garantirsi su tutto il territorio nazionale, siano integralmente finanziate dallo Stato e che, con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, siano fissate le modalità di erogazione del finanziamento statale agli enti locali per la realizzazione e la gestione delle misure di accoglienza;
- al fine di dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva n. 33, all'articolo 11 dovrebbe essere aggiunto un ulteriore comma, in cui si preveda che, in ogni caso, i richiedenti siano messi nelle condizioni di informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento nei centri indicati negli articoli 8, 10 e 13 e del loro nuovo indirizzo;
- al fine di evitare l'elusione delle norme sulla riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza, prevista nell'articolo 20 della direttiva n. 33, l'articolo 12 dovrebbe essere riformulato in modo da prevedere che l'allontanamento ingiustificato dai centri comporti non già la decadenza dalle

condizioni di accoglienza, bensì la revoca delle condizioni di accoglienza nei modi previsti dall'articolo 22;

- al fine di assicurare che i centri di accoglienza garantiscano una qualità di vita adeguata, come esige l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), della direttiva n. 33, e allo scopo di dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 7, della stessa direttiva, l'articolo 13, comma 2 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che ogni servizio di accoglienza debba comunque attuare un'assistenza integrata, che garantisca una qualità di vita adeguata alla situazione e ai bisogni specifici di ogni richiedente e che assicuri servizi minimi, che comportino almeno un alloggio adeguato, un vitto rispettoso delle diverse tradizioni culturali. Appare, inoltre, necessario che le persone le quali operano presso ogni centro ricevano una formazione adeguata, con appositi corsi di formazione e di aggiornamento, periodicamente organizzati dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, dal servizio centrale dello SPRAR, anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e siano soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività;

- in considerazione del considerando n. 26 della direttiva n. 33 e dell'articolo 29, paragrafo 2, della medesima direttiva, appare necessario che, all'articolo 15, sia previsto, con riguardo al Piano d'accoglienza, un riferimento esplicito alla determinazione dei posti necessari in accoglienza, nonché delle quote di distribuzione a livello regionale e comunale, nelle strutture di cui agli articoli 8, 10 e 13, e del relativo fabbisogno finanziario;

- in attuazione dell'articolo 23 della direttiva n. 33, è necessario che l'articolo 17 sia modificato in modo tale che siano date indicazioni di una procedura olistica e multidisciplinare per la valutazione e la determinazione del superiore interesse del minore;

- al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva n. 32 e all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva n. 33, l'articolo 18, comma 1 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che eventuali visite mediche, per accertare l'età del minore non accompagnato, possano essere disposte una sola volta e soltanto nei casi in cui, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, si nutrano dubbi circa l'età del richiedente, e che tali visite siano effettuate col consenso del minore non accompagnato e del suo tutore e nel pieno rispetto della dignità della persona, mediante l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti qualificati, che consentano, nella misura del possibile, un esito affidabile, previa comunicazione al minore non accompagnato, in una lingua che è ragionevole supporre egli possa capire, della possibilità che la sua età possa essere determinata attraverso una visita medica, del tipo di visita previsto e delle possibili conseguenze dei risultati della visita medica, ai fini dell'esame della domanda e dell'eventuale rifiuto di sottoporsi a visita medica, il quale comunque non impedisce la decisione sulla domanda e, in ogni caso, non può costituire il solo motivo di rigetto della domanda stessa in riferimento; infine, appare necessario prevedere che il decreto di accertamento dell'età, adottato dal giudice che ha autorizzato l'accertamento medico, riporti il margine di errore e le modalità di impugnazione del provvedimento;

- al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva n. 33, l'articolo 18, comma 2, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che le persone che operano presso ogni centro ricevano una formazione specifica sulla situazione dei minori non accompagnati, con appositi corsi di formazione e di aggiornamento da parte del servizio centrale dello SPRAR, su incarico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e siano soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività;

- in riferimento all'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva n. 33, tenendo conto che l'esigenza di un'adeguata misura di sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza si può concretizzare attraverso la creazione di un sistema strutturato di monitoraggio dei centri di accoglienza, appare opportuno modificare l'articolo 19, prevedendo l'istituzione di un Ufficio di monitoraggio dedicato presso il Ministero dell'Interno e apposite Commissioni di controllo e vigilanza presso le Prefettura - UTG;

- al fine di dare corretta attuazione al paragrafo 1 dell'articolo 20 della direttiva n. 33, che prevede che la revoca delle condizioni di accoglienza sia misura che può essere assunta solo in casi eccezionali, debitamente motivati, nonché al paragrafo 5 del medesimo articolo, che prevede che i provvedimenti di revoca o riduzione siano assunti sempre in modo proporzionale, il comma 1, lettere *a)* ed *e)*, e il comma 3 dell'articolo 22 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere la possibilità che il prefetto adotti una misura di riduzione dei servizi di accoglienza; che tutti i provvedimenti siano assunti dalla prefettura competente sulla base di attenta valutazione dei fatti accaduti e dei comportamenti dei richiedenti, desumibili anche da relazioni psicologiche e sociali da parte dell'ente gestore del centro di accoglienza e prevedendo altresì che, nel caso in cui il richiedente sia rintracciato o in caso di sua presentazione spontanea, sia data la facoltà al richiedente stesso di condurre un colloquio, nel quale l'interessato possa esporre le proprie ragioni e che il provvedimento prefettizio tenga conto delle eventuali ragioni addotte dal richiedente e di tutte le informazioni pertinenti;
- tenendo conto che l'articolo 4 della direttiva n. 32 richiede che gli Stati membri provvedano affinché l'autorità preposta alla valutazione delle domande di asilo disponga di mezzi appropriati e di personale competente in numero sufficiente, l'articolo 24, comma 1, lettera *c)*, dovrebbe essere riformulato, prevedendo che la nomina dei componenti delle Commissioni territoriali sia effettuata dal Presidente della Commissione Nazionale, previa verifica delle competenze richieste dalla legge; che la funzione di Presidente, delle Commissioni territoriali e delle relative sezioni sia svolta in via esclusiva; che il rappresentante degli enti locali sia un esperto di diritti umani; che i membri delle Commissioni e delle relative sezioni partecipino ai lavori delle Commissioni solo dopo aver partecipato ad un corso di formazione, in modo da prevedere che la competenza all'esame della domanda del richiedente non detenuto né trattenuto spetti, in ogni caso, soltanto alle Commissioni territoriali competenti per il territorio in cui si trovano le strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 o, in mancanza di posti, le strutture straordinarie di cui all'articolo 10, nelle quali il richiedente è inviato per l'accoglienza dopo l'uscita dai centri di prima accoglienza e non già presso questi ultimi centri governativi;
- al fine di dare piena attuazione all'articolo 15, paragrafo 3, lettere *a)* e *d)*, della direttiva n. 32, i quali prevedono che l'autorità che esamina le domande disponga di personale competente che conosca i criteri applicabili in materia di diritto d'asilo e che abbia acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, come pure la conoscenza del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente, l'articolo 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo dovrebbe essere riformulato in modo tale da prevedere in ogni caso che: *a)* la Commissione nazionale per il diritto di asilo sia composta anche da due membri effettivi e da due supplenti, di cui uno competente in materie giuridiche ed uno in materie sociali, antropologiche o politiche, designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, previa pubblica valutazione comparativa tra candidature presentate tra docenti universitari, aventi una specifica e documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri; *b)* tutti i componenti delle Commissioni territoriali siano nominati dalle rispettive amministrazioni a seguito di una pubblica valutazione comparativa tra le candidature presentate, svolta dalla Commissione nazionale, durante la quale sia verificato il possesso di una specifica e documentata preparazione ed esperienza sul campo, ove possibile anche in sede internazionale, in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri; *c)* i membri effettivi che appartengono ad una pubblica amministrazione siano collocati fuori ruolo durante l'esercizio delle loro funzioni;
- al fine di conformarsi alla consolidata evoluzione giurisprudenziale che ha riconosciuto al permesso di soggiorno umanitario, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008, la natura di diritto soggettivo, l'articolo 24, comma 1, lettera *g)*, dovrebbe essere integrato in modo da prevedere che la Commissione territoriale, qualora valuti non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, accerti se vi siano le condizioni per il rilascio di un

permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata biennale rinnovabile e, d'ufficio o su richiesta della questura, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, provveda a svolgere l'istruttoria per l'acquisizione degli elementi necessari alla verifica della permanenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, con applicazione, al procedimento, delle garanzie indicate nell'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008;

- al fine di dare attuazione all'articolo 12, paragrafo 1, lettera *d*), della direttiva n. 32, dopo l'articolo 24, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo dovrebbe essere inserita un'ulteriore disposizione per introdurre, all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2008, un nuovo comma, il quale preveda che il richiedente e i suoi difensori o consulenti legali abbiano accesso alle informazioni indicate nell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 e alle informazioni rese dagli esperti consultati ai sensi dell'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, allorché si tratti di informazioni che siano state prese in considerazione allo scopo di prendere la decisione;
- al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva n. 32, l'articolo 24, comma 1, lettera *i*), dovrebbe essere modificato in modo che sia riformulato il comma 1 dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, per prevedere che le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, siano fornite allo straniero che abbia manifestato la sua volontà di presentare la domanda anche nei centri di identificazione ed espulsione; inoltre, occorre prevedere che, ai valichi di frontiera e nei punti di sbarco, sia sempre presente materiale informativo sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e che coloro i quali intendono presentare domanda di protezione internazionale o presentino bisogni di protezione ricevano adeguata informazione sulle modalità per presentare la domanda e sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale;
- al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 3, lettere *a*) e *d*), della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera *i*), dovrebbe essere introdotta una nuova lettera, in modo che, alla fine dell'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 25 del 2008, sia previsto che la persona incaricata di condurre il colloquio, che deve avere acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, non indossi uniformi;
- si rileva che l'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva n. 32 prevede che il colloquio tra il richiedente e l'autorità accertante, al fine di una decisione sul merito della domanda, possa essere omesso solo in due casi, ovvero quando "l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status di rifugiato basandosi sulle prove acquisite" oppure quando "l'autorità accertante reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo". Appare pertanto necessario sopprimere l'articolo 24, comma 1, lettera *l*): la norma prevede un'ipotesi ulteriore di omissione dell'audizione, qualora la Commissione territoriale ritenga di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria, sulla base degli elementi in suo possesso, nel caso di richiedenti che provengano da Paesi individuati in un apposito elenco predisposto dalla Commissione Nazionale. La soppressione si rende necessaria anche tenendo conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *f*), della direttiva 2011/95/UE, per persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria deve intendersi il cittadino di un Paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno;
- al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 16 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *m*), numero 1), dovrebbe essere previsto che il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, preveda anche che nel colloquio sia assicurata al richiedente la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni nelle sue dichiarazioni;

- al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *n*), numero 1), dovrebbe essere riformulato il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, come sostituito dallo schema di decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che sia chiesto al richiedente di confermare che il contenuto del verbale rifletta correttamente il colloquio e che gli sia data anche la possibilità di formulare, in calce al verbale, chiarimenti su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale;
- al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *n*), numero 2), dovrebbe essere riformulato il comma 2-*bis* dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che il richiedente e il suo avvocato ricevano la trascrizione della registrazione prima che la Commissione adotti la sua decisione e che, entro un termine di cinque giorni dal ricevimento della trascrizione, espressamente indicato in calce al testo trascritto, il richiedente possa fare pervenire alla Commissione osservazioni su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nella trascrizione;
- al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva n. 32, nell'articolo 24 dovrebbe essere introdotta una nuova lettera, che modifichi l'articolo 15 del decreto legislativo n. 25 del 2008, in modo da prevedere anche che la formazione delle commissioni territoriali e del personale sia attuata con appositi corsi di formazione e di aggiornamento, periodicamente organizzati dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in collaborazione con la Commissione nazionale per il diritto di asilo, con l'EASO e con l'UNHCR e con esperti e università, nei quali siano ricompresi gli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), del regolamento (UE) n. 439 del 2010 e si tenga conto anche della pertinente formazione organizzata e sviluppata dall'EASO;
- al fine di evitare l'elusione dell'articolo 31, paragrafo 3, lettera *b*), della direttiva n. 32, nell'articolo 24, comma 1, lettera *t*), dovrebbe essere previsto che, al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 25 del 2008, modificato dal decreto legislativo in esame, l'ipotesi indicata nella lettera *b*) sia riformulata in modo che il termine di conclusione dell'esame delle domande possa essere differito soltanto qualora le domande simultanee di protezione internazionale, presentate alla medesima commissione territoriale, rendano molto difficile il rispetto del termine di sei mesi, anche dopo il provvedimento del Presidente della commissione nazionale che abbia riassegnato la competenza all'esame delle domande, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-*bis*, dello stesso decreto legislativo n. 25 del 2008;
- al fine di recepire in modo completo il diritto al ricorso effettivo previsto dall'articolo 46, paragrafi 1 e 3 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *cc*), si dovrebbe altresì prevedere che, nell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 sia stabilito che l'oggetto del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria riguardi anche i provvedimenti di inammissibilità della domanda e di rifiuto di riprendere l'esame sospeso di una domanda e che, durante il giudizio, il giudice svolga un esame completo, valutato al momento del giudizio stesso, circa gli elementi sulla situazione di fatto e di diritto del ricorrente e le sue esigenze di protezione internazionale o di protezione umanitaria;
- al fine di recepire pienamente l'articolo 20, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva n. 32, che impone agli Stati di garantire che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e non siano ostacolati il diritto ad un ricorso effettivo e l'accesso alla giustizia, l'articolo 26 dovrebbe essere integrato in modo da prevedere che: *a*) il ricorso presentato dal richiedente che è trattenuto in un centro di identificazione od espulsione o che, essendo sprovvisto di mezzi di sostentamento, è ospitato in un centro governativo di prima accoglienza o in altra struttura del sistema territoriale di accoglienza, non comporti il pagamento del contributo unificato; *b*) la competenza per i ricorsi spetti al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo di domicilio del richiedente al momento della notifica; *c*) il giudice nel giudizio sul ricorso ascolti comunque l'interessato se ne ha fatto richiesta, con l'assistenza di un interprete; *d*) il termine previsto per la decisione del tribunale sul ricorso si applichi anche per la decisione degli altri giudici di appello e di cassazione sulle

impugnazioni delle sentenze.

Si segnala, infine, che l'articolo 7 della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre) contiene una delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea. L'esercizio di tale delega consentirà di assicurare maggiore certezza del diritto e di condurre a sistema il complesso impianto normativo che regola la materia.

## 1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 294 (pom.) del 07/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2015  
294ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente  
[FINOCCHIARO](#)

*Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi, il vice ministro dell'interno Bubbico e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 luglio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata, nella seduta pomeridiana di giovedì 2 luglio, dal relatore Collina sulla sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza.



**(1992) Conversione in legge del decreto legge 1º luglio 2015, n. 85, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio**

(Parere alle Commissioni 1ª e 4ª riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 luglio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata, nella seduta pomeridiana di giovedì 2 luglio, dal relatore Collina sulla sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (n. 170)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 2 luglio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore Palermo nella seduta antimeridiana di giovedì 2 luglio.

La Commissione approva il parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014**, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

La relatrice [LO MORO](#) (PD) formula una proposta di relazione favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole avanzata dalla relatrice.

**(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili**

**(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza**

**(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà**

**(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi**

**(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto**

**(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza**

**(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso**

**(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili**

**(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso**

**(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto**

**(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze**

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti al testo unificato. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

La relatrice [LO MORO](#) (PD) illustra gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del testo unificato per i disegni di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri.

Richiamando le considerazioni espresse nel parere sul testo unificato, reputa che l'istituto delle

unioni civili sia compatibile con il quadro costituzionale, anche in ragione della più recente giurisprudenza costituzionale che, alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, ha riconosciuto meritevole di tutela il legame affettivo tra persone dello stesso sesso. Coerentemente, il testo unificato regola l'unione civile in modo autonomo e distinto rispetto all'istituto matrimoniale, al quale però, sul piano della regolazione del rapporto, il nuovo istituto può essere correttamente accostato, con richiami specifici, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile in materia.

In coerenza con tale impostazione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del testo unificato per i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri: sull'emendamento 1.1000 (testo 2)/15 propone di esprimere un parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista, nel limitare l'efficacia temporale delle norme riguardanti l'istituto dell'unione civile, appare incongrua e suscettibile di determinare incertezze di natura interpretativa e di ingenerare disparità di trattamento; sugli emendamenti 1.809, 1.1261, 1.10000 (testo 2)/54, 1.10000 (testo 2)/55, 1.10000 (testo 2)/56, 1.10000 (testo 2)/57, 1.10000 (testo 2)/140, 1.10000 (testo 2)/58, 1.10000 (testo 2)/59 e 1.10000 (testo 2)/60 propone di formulare un parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste, subordinando la costituzione dell'unione civile alla cittadinanza italiana di almeno una delle due parti, sono suscettibili di ledere il principio di eguaglianza.

Quanto agli emendamenti 1.1139, 1.1345, 1.1348, 1.1376, 1.1378, 1.1442 e 1.1444, propone di formulare un parere contrario, in quanto le norme ivi previste, volte a limitare l'unione civile alle sole persone di sesso diverso, oltre a ledere il principio di uguaglianza, appaiono in contrasto con l'articolo 2, che tutela le formazioni sociali, tra le quali - come ha affermato la Corte costituzionale - possono essere ricomprese le unioni di natura affettiva tra persone dello stesso sesso.

Passa poi a illustrare l'emendamento 1.1149, sul quale propone di formulare un parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista, affidando alle singole giunte comunali la decisione di istituire i registri delle unioni civili, determina una lesione della competenza statale in materia di stato civile e anagrafi.

Sugli emendamenti 1.1191, 1.1203 e 1.1228 propone poi di formulare un parere contrario, in quanto le norme ivi previste escludono la costituzione di un'unione civile nell'ipotesi che una delle parti sia genitore, in tal modo limitando irragionevolmente il diritto ad accedere all'istituto.

Sugli emendamenti 1.1423, 1424 e 1425 propone quindi di esprimere un parere non ostativo, a condizione che siano soppresse le norme che escludono ogni valore giuridico e di certificazione alla dichiarazione relativa all'unione civile, dal momento che, in caso contrario, verrebbero meno gli effetti derivanti dalla costituzione dell'unione.

Sui restanti emendamenti, in fine, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [AUGELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritiene non condivisibile la proposta di parere contrario sugli emendamenti 1.1139, 1.1345, 1.1348, 1.1376, 1.1378, 1.1442 e 1.1444, volti a riconoscere il diritto di accesso all'istituto dell'unione civile alle sole coppie formate da persone di sesso diverso. La relatrice motiva la sua contrarietà, paventando, tra l'altro, una possibile violazione del principio di uguaglianza. In realtà, analoga obiezione dovrebbe essere mossa al testo unificato, che limita l'istituto alle coppie omosessuali, con effetti in questo caso discriminatori nei confronti delle coppie eterosessuali.

La relatrice [LO MORO](#) (*PD*) rileva che la contrarietà espressa su quegli emendamenti si fonda principalmente sulla rilevata lesione dell'articolo 2, che tutela le formazioni sociali, tra le quali rientra l'unione affettiva tra persone dello stesso sesso. Il richiamo anche alla violazione del principio di uguaglianza si giustifica in quanto, se l'unione civile fosse riconosciuta esclusivamente alle coppie eterosessuali, si determinerebbe una discriminazione a danno delle coppie omosessuali che, oltre a non poter accedere all'istituto del matrimonio, non potrebbero neanche usufruire di tale nuovo strumento. Si dichiara in ogni caso disponibile a sopprimere, nel parere, l'inciso "oltre a ledere il principio di

uguaglianza".

Il senatore [AUGELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*) conferma il proprio voto contrario, in coerenza con gli orientamenti espressi durante l'esame, in sede consultiva, del testo unificato. Ribadisce in proposito che le due fattispecie - la famiglia fondata sul matrimonio e l'unione civile - non possono essere assimilate. Il parere negativo espresso dalla relatrice su emendamenti che limitano l'unione civile alle coppie eterosessuali rafforza il convincimento che la finalità non dichiarata dai promotori della proposta legislativa, nonostante le affermazioni in senso contrario, sia quella di omologare le unioni fra persone dello stesso sesso al matrimonio.

Il senatore [Mario MAURO](#) (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*), nel condividere le osservazioni del senatore Augello, annuncia il proprio voto contrario, in quanto il parere proposto dalla relatrice prefigura implicitamente una possibile quanto inaccettabile equiparazione tra l'istituto delle unioni civili e il matrimonio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo, avanzata dalla relatrice e pubblicata in allegato.

*IN SEDE REFERENTE*

***(1429-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione***, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La [PRESIDENTE](#) riferisce sul disegno di legge di riforma della Parte II della Costituzione, ricordando che esso è stato approvato in prima lettura dal Senato l'8 agosto del 2014, dopo un ampio dibattito che, nel corso dei mesi, si era arricchito di numerosi contributi. Sottolinea, in proposito, che l'esame in Commissione fu preceduto da un'articolata indagine conoscitiva, durante la quale furono invitati in audizione rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni economiche, ma soprattutto un numero significativo di esperti, in gran parte costituzionalisti.

Presso la Camera dei deputati, l'esame del progetto di riforma costituzionale ha avuto inizio l'11 settembre 2014 e si è concluso, anche in quella sede dopo un'approfondita discussione, il 10 marzo di quest'anno.

Poiché il testo è stato modificato in diversi punti durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il Senato è chiamato ad una terza lettura, sempre nell'ambito della prima deliberazione, secondo le procedure di revisione previste dall'articolo 138 della Costituzione.

Ricorda che gli aspetti più qualificanti del progetto di riforma hanno riguardato il superamento del

bicameralismo paritario e il tema del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni e l'assetto complessivo del sistema delle autonomie locali.

Per quanto concerne il primo tema, constata che, all'esito delle due letture parlamentari, è confermata la scelta di superare il bicameralismo paritario e di escludere il Senato dal circuito fiduciario. La riforma del modello parlamentare bicamerale, nella prospettazione che ha finora assunto durante l'*iter* di revisione, si indirizza su tre linee di intervento che, pur strettamente connesse sul piano logico, possono essere tenute distinte da un punto di vista argomentativo: la natura del Senato, la sua composizione, le funzioni che è chiamato a svolgere nell'ordinamento.

Si sofferma, in primo luogo, sugli articoli 55, 57 e 70 della Costituzione, così come modificati nel corso del procedimento parlamentare di revisione, con particolare riguardo alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Il nuovo articolo 55, quinto comma, della Costituzione definisce la natura della seconda Camera, affermando che essa rappresenta le istituzioni territoriali. Tale formula, contrapposta all'altra, contenuta nel secondo comma ("ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione") è fondamentale per comprendere l'intento riformatore. Essa rinvia al tema della rappresentanza e dei suoi possibili canali, evocando un dibattito che affonda le sue radici nei lavori dell'Assemblea costituente e che richiama espressamente, in ragione delle intime connessioni evidenziate, la composizione e le funzioni del Senato.

D'altra parte, la formula presente nell'articolo 57 della Costituzione attualmente vigente ("Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale") reca impressa una traccia significativa, che pure non trovò una compiuta realizzazione, della feconda e articolata discussione che animò il dibattito dei costituenti sul ruolo della seconda Camera nel sistema parlamentare e sulla opportunità che questa offrisse un diverso canale di espressione della rappresentanza e un diverso metodo di selezione della classe politica. La classica rappresentanza indifferenziata avrebbe dovuto coniugarsi con la rappresentanza di altre categorie di interessi, in particolare quelli riconducibili ai territori, in coerenza con le istanze regionalistiche che, in seno all'Assemblea, avevano trovato un consenso ampio e trasversale.

A tale riguardo, ricorda il contributo offerto da Costantino Mortati, in numerosi suoi interventi, in favore di una forma di rappresentanza che si adeguasse alla complessità della struttura dello Stato moderno e riflettesse questa nei suoi aspetti più significativi. Cita in proposito due articoli dell'insigne giurista: il primo, "Il potere legislativo: unicamerale o bicamerale", pubblicato in "Realtà Politica" il 16 maggio 1946; il secondo, pubblicato su "Cronache sociali" il 30 settembre 1947, con il titolo "La seconda Camera".

Osserva che, sebbene l'evoluzione del sistema costituzionale italiano abbia portato ad una progressiva assimilazione delle due Camere, con il conseguente superamento delle differenze inizialmente previste, la tensione verso un modello bicamerale differenziato ha rappresentato una costante nelle riflessioni di politica costituzionale e nelle istanze riformatrici che hanno attraversato la vita delle istituzioni soprattutto negli ultimi trent'anni. Pertanto, la scelta compiuta oggi costituisce un approdo maturo e adeguatamente ponderato, capace di recuperare quella vocazione originaria presente agli albori dell'età repubblicana.

Certamente, nel momento in cui si sceglie di diversificare la rappresentanza delle due Camere, occorre tenere conto della modalità di composizione dell'organo, che dovrà riflettere, a sua volta, lo scopo per il quale esso è concepito nell'ordinamento. Ricordava Alfonso Tesaurò, in un articolo del 1951 ("Il sistema bicamerale nell'esperienza costituzionale"), che "la seconda Camera va considerata in relazione all'ordinamento in cui deve trovare attuazione e, in particolare, avendo presente lo speciale fine che si vuole realizzare, il contributo, cioè, che si ha in programma di apportare al complesso delle forze esistenti", cioè al sistema istituzionale e ai suoi organi. In questo senso, la composizione è un elemento non certamente di dettaglio, ma essenziale per la coerenza del progetto riformatore.

Il nuovo articolo 57 prevede che il Senato sia composto da cento senatori: 95 senatori sono eletti dai consigli regionali e dai consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano (di questi 95, 74 eletti tra i membri dei consigli regionali, 21 eletti tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori, nella misura

di 1 per ciascun consiglio); 5 senatori sono di nomina presidenziale, scelti tra coloro che hanno illustrato la patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario e durano in carica sette anni. A questi 100 senatori si aggiungono i Presidenti emeriti della Repubblica.

Le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei componenti del Senato tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale e locale, sono regolate, in base all'articolo 57, sesto comma della Costituzione, con legge approvata da entrambe le Camere. La medesima disposizione esplicita i criteri da seguire nell'attribuzione dei seggi, che deve tenere conto dei voti espressi e della composizione di ciascun consiglio, secondo una logica di ispirazione proporzionale. Come è noto, all'articolo 39, comma 1 del disegno di legge costituzionale, si prevede una disciplina transitoria, anch'essa fondata su una logica proporzionale, da applicare fino all'entrata in vigore della nuova legge elettorale.

Ribadisce che la composizione del Senato costituisce uno snodo di assoluto rilievo sul piano strettamente giuridico costituzionale e, nello stesso tempo, rappresenta un punto molto sensibile sul piano squisitamente politico. Ritiene che sulla questione si consumerà un confronto molto serrato tra le forze politiche, all'interno dei singoli Gruppi e nella dialettica Parlamento-Governo.

La Camera dei deputati ha mantenuto l'impianto definito in prima lettura, pur compiendo un intervento di modifica puntuale in relazione alla durata del mandato dei senatori che, in base alla modifica apportata, coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai (e non più nei) quali sono stati eletti. Peraltro, proprio a seguito di questa modifica, rileva una possibile contraddizione tra la disposizione così come modificata e la norma contenuta nell'articolo 66 della Costituzione. Da una parte, infatti, in base al nuovo articolo 57, il mandato dei componenti della seconda Camera, anche se sindaci, sembrerebbe durare quanto il Consiglio regionale che li ha eletti (si potrebbe pertanto prospettare l'ipotesi di un sindaco che non esercita più le funzioni di governo locale, ma continua ad essere senatore fino alla scadenza del Consiglio regionale che lo ha eletto). Dall'altra parte, il nuovo articolo 66 della Costituzione stabilisce, al contrario, che il Senato prende atto della cessazione della carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore, facendo così presupporre che la durata della carica coincida con quella che il senatore contestualmente ricopre a livello locale.

Sempre in riferimento alla composizione, occorre rilevare che le modalità di elezione dei senatori, così come definite all'esito delle prime letture dell'*iter* di revisione, unitamente alla permanenza di divieto di mandato imperativo, parrebbero richiamare criteri di natura politica, suscettibili di sovrapporsi alle dinamiche di composizione più propriamente territoriale, che pure, nelle intenzioni iniziali, avrebbero dovuto prevalere. Tale soluzione potrebbe riflettersi sulla strutturazione interna del nuovo Senato. In proposito, ricorda che, nel testo definito dopo il doppio passaggio parlamentare, in riferimento alle Commissioni in sede deliberante e alle Commissioni d'inchiesta, si afferma espressamente che la loro composizione, solo alla Camera dei deputati, deve rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, lasciando impregiudicate le possibilità di articolazione interna del Senato. Il silenzio sul punto rivela un margine di incertezza, perché il modello prescelto è suscettibile di riproporre criteri di composizione politica, seppure mediati dal criterio della rappresentanza territoriale. Nello stesso tempo, però, questo tipo di composizione potrebbe essere funzionale a fare del Senato una vera camera parlamentare, capace di integrare la rappresentanza in chiave pluralistica.

All'articolo 64 della Costituzione si prevede che entrambi i Regolamenti delle Camere garantiscano i diritti delle minoranze parlamentari, presupponendo la presenza di "minoranze" anche al Senato. La Camera è intervenuta sul punto, aggiungendo espressamente che sia solo il Regolamento della Camera dei deputati, legata dal rapporto fiduciario con il Governo, a disciplinare lo statuto delle "opposizioni". Occorrerebbe, dunque, capire che tipo di "minoranze" esprimerebbe il Senato, nel momento in cui esso è posto al di fuori del circuito fiduciario e della dialettica maggioranza-opposizione.

La Camera dei deputati è intervenuta, poi, sull'articolo 66 della Costituzione, riguardante la verifica dei poteri. Il testo licenziato dal Senato prevedeva che entrambe le Camere giudicassero dei titoli di ammissione dei propri componenti, mentre solo la Camera giudicasse delle cause sopravvenute di ineleggibilità e incompatibilità. La modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento attribuisce

espressamente al Senato la competenza a giudicare delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei propri componenti, mentre, rispetto alla cessazione della carica elettiva regionale e locale, si ha mera presa d'atto, da parte del Senato, della conseguente decadenza da senatore.

L'altro nodo teorico fondamentale in materia di bicameralismo riguarda le funzioni della seconda Camera, tema strettamente connesso a quello della composizione e anch'esso fortemente dibattuto negli ultimi anni. Appare ormai matura la scelta volta al superamento del bicameralismo paritario: si registra, infatti, un consenso ampio e trasversale per un bicameralismo differenziato che sappia garantire efficienza al sistema, assicurando ad entrambe le Camere ruoli e funzioni coerenti. Su tale aspetto, quindi, sarà necessaria una riflessione non formale, che colga gli snodi più rilevanti della questione, certamente nel solco del lavoro finora compiuto.

Al riguardo, ritiene opportuno distinguere due ambiti: da una parte, il ruolo della seconda Camera nel procedimento legislativo; dall'altra, le nuove funzioni che il Senato potrebbe svolgere nell'ordinamento costituzionale, una volta portato a compimento il processo di revisione.

Per quanto riguarda il procedimento legislativo, certamente l'apporto della seconda Camera appare attenuato nel nuovo modello costituzionale, dal momento che la partecipazione del Senato, salvo alcune eccezioni, è solo eventuale, ma non si smarrisce del tutto. Il Senato, oltre a conservare una competenza paritaria su alcune tipologie di leggi, può proporre modificazioni al testo di tutti i disegni di legge, continuando a svolgere così, seppure in forme diverse, una funzione di "*chambre de réflexion*". Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, per quanto possano sembrare non particolarmente invasive, hanno comunque inciso sugli indirizzi di riforma assunti nel primo passaggio parlamentare.

In riferimento alle materie sulle quali permane la competenza paritaria delle due Camere, la Camera ha reso esplicito l'elenco, precisandolo rispetto a quanto deciso dal Senato.

Ricorda che al Senato era stato introdotto, durante l'esame in Assemblea, con voto segreto, un inciso all'articolo 55, che prevedeva una competenza legislativa paritaria anche nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma della Costituzione, ovvero nelle materie riguardanti il matrimonio, la famiglia e i trattamenti sanitari, ma la Camera dei deputati ha soppresso questa ulteriore competenza. Per quanto riguarda tutti gli altri disegni di legge, si conserva l'impianto basato su un procedimento monocamerale partecipato, nel quale il Senato ha il potere di proporre modificazioni del testo, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva.

La procedura di approvazione rafforzata - nei termini di una votazione finale a maggioranza assoluta da parte della Camera - è limitata alle sole leggi con le quali lo Stato può intervenire in materie non riservate alla sua legislazione esclusiva (cosiddetta "clausola di supremazia"), di cui all'articolo 117, quarto comma della Costituzione. Gli altri casi di procedure di approvazione rafforzata, previsti nel testo definito in prima lettura dal Senato, in parte sono stati ricondotti alla competenza bicamerale paritaria, in parte sono stati riassorbiti nel procedimento ordinario di approvazione.

Sono state ricondotte alla competenza bicamerale paritaria le seguenti leggi: le leggi che stabiliscono le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle normative e delle politiche dell'Unione europea; la legge che disciplina l'ordinamento di Roma Capitale (articolo 114, terzo comma); le leggi che stabiliscono norme di procedura per la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nonché le leggi che disciplinano le modalità di esercizio del relativo potere sostitutivo in caso di inadempienza (articolo 117, quinto comma); le leggi che disciplinano casi e forme per la conclusione di accordi tra le Regioni e Stati esteri, ovvero per la conclusione di intese tra le Regioni e enti territoriali interni ad altro Stato (articolo 117, sesto comma); le leggi che determinano i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a Comuni, Città metropolitane e Regioni (articolo 119, sesto comma); le leggi che definiscono le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi dello Stato siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione (articolo 120, secondo comma); la legge che, in presenza di determinati presupposti e con un

procedimento *ad hoc*, consente che i Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e aggregati a un'altra (articolo 132, secondo comma).

Sono state invece riassorbite nel procedimento ordinario (monocamerale partecipato) le seguenti norme: le disposizioni generali e comuni sul governo del territorio e le disposizioni sul sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile (articolo 117, secondo comma, lettera *u*); la legge che disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regioni in determinate materie e forme di coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici (articolo 118, quarto comma); la legge che istituisce il fondo perequativo (articolo 119, terzo comma); la legge che definisce gli indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno per promuovere condizioni di efficienza nell'esercizio delle funzioni pubbliche finanziate con il fondo perequativo (articolo 119, quarto comma); la legge per destinare risorse aggiuntive e effettuare interventi speciali a favore di Comuni, Città metropolitane e Regioni, allo scopo di promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali (articolo 119, quinto comma); la legge che stabilisce il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra entrate e spese (articolo 81, sesto comma).

Osserva che analoghe considerazioni potrebbero compiersi in riferimento ai disegni di legge di stabilità e di bilancio, per i quali in Senato era stata prevista, con esclusivo riguardo alle materie di interesse delle Regioni e degli enti locali, l'applicazione della procedura di approvazione rafforzata. La Camera dei deputati si è invece orientata nel senso di ricondurre i disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma della Costituzione nell'alveo del procedimento ordinario, limitandosi semplicemente a configurare come obbligatoria la partecipazione del Senato, che invece - in tutte le altre ipotesi - è solo eventuale.

La Camera è intervenuta anche sulla partecipazione del Senato al procedimento di conversione dei decreti-legge. Infatti, il combinato disposto del secondo e del sesto comma dell'articolo 77 della Costituzione determina che tutti i disegni di legge di conversione di decreti-legge, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, siano presentati sempre alla Camera dei deputati. Il Senato può procedere al loro esame solo nelle forme attenuate previste dal nuovo articolo 70, terzo e quarto comma della Costituzione. L'esigenza di semplificazione del procedimento legislativo ha dunque prevalso sull'orientamento volto a graduare la partecipazione del Senato all'*iter* di formazione delle leggi in ragione dell'oggetto della legislazione, con particolare riguardo alle materie di interesse delle Regioni e degli enti locali.

Si sofferma, quindi, sulle altre funzioni, diverse da quella legislativa, attribuite alla seconda Camera. Richiama nuovamente, dunque, il nuovo articolo 55 della Costituzione che, ancora una volta, si rivela uno snodo problematico di assoluto rilievo.

All'esito della prima lettura, al Senato - privo del rapporto fiduciario con il Governo - erano state attribuite, oltre al concorso alla funzione legislativa, le seguenti funzioni: raccordo tra gli organi istituzionali dell'Unione europea, lo Stato e gli enti locali; partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e valutazione del loro impatto; valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni; verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato; controllo e valutazione delle politiche pubbliche; concorso nell'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.

La norma è stata oggetto di un rilevante intervento presso l'altro ramo del Parlamento, che ha attenuato le prerogative del Senato, in quanto quei poteri sono ora tutti attribuiti in concorso con la Camera politica. In tal modo, non sarebbero affidate al Senato in via esclusiva quelle funzioni di controllo, di verifica e di valutazione, tanto più libere e qualificate quanto più sottratte ai condizionamenti inevitabili propri del circuito fiduciario, come accade in altri ordinamenti costituzionali europei.

La riflessione non può non prendere le mosse dal tema delle competenze in materia di partecipazione alla costruzione dell'ordinamento europeo. L'intenzione del Senato, nell'esame in prima lettura, era quello di dare vita ad una Camera che avesse in sé impressa la funzione di partecipazione al processo di creazione e di recepimento del diritto dell'Unione europea, seguendo lo spirito del Trattato di Lisbona, ma con la freschezza di uno strumento moderno, costruito in ragione della nuova dimensione



assunta dai Parlamenti nazionali. Il nuovo articolo 55, così come modificato dall'altro ramo del Parlamento, attribuisce ora al Senato solo il concorso all'esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea, mentre la funzione di raccordo tra lo Stato e l'Unione europea non è più richiamata nel testo.

In ogni caso, proprio la composizione del Senato, per la sua natura prevalentemente territoriale, potrebbe assicurare alla seconda Camera un ruolo propulsore nell'integrazione europea, tanto più in un momento storico nel quale il processo di democratizzazione della *governance* comunitaria richiede il coinvolgimento quanto più qualificato dei Parlamenti nazionali. Già adesso, a Costituzione invariata, il Senato italiano sta sperimentando un virtuoso percorso di consapevolezza del suo ruolo nei processi di *decision making* comunitari. A tale proposito, ricorda l'importante lavoro che sta svolgendo la Commissione politiche dell'Unione europea, ma anche la centralità che la Commissione affari costituzionali ha deciso di riservare al tema dell'immigrazione, sul quale, oltre ad una approfondita indagine conoscitiva, sono state attivate tutte le procedure che il Regolamento consente per incidere sulla fase ascendente del procedimento legislativo comunitario, dall'esame dell'agenda europea sull'immigrazione all'esame di tutti gli atti comunitari in preparazione. L'*iter* si concluderà con una risoluzione, che avrà l'ambizione di esprimere un punto di vista qualificato sugli strumenti normativi che l'Unione europea intende adottare e che cercherà di incidere sulle scelte che verranno compiute. Ritiene rilevante - nella definizione dei poteri del Parlamento - la scelta, compiuta dalla Camera, di sopprimere la funzione di valutazione dell'impatto degli atti comunitari e delle politiche dell'Unione, funzione inedita, ma anch'essa importante ai fini del rafforzamento della partecipazione in sede di codecisione, nonché ai fini di un consapevole processo di integrazione europea.

In secondo luogo, all'esito della seconda lettura, sono state ridimensionate, perché attribuite al Senato in concorso con la Camera politica, le funzioni di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, le funzioni di valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, anch'esse funzioni assolutamente inedite nel nostro sistema, centrali in quanto attribuite ad un organo non stretto dal rapporto fiduciario e dunque più libero nelle proprie determinazioni.

Si sofferma, quindi, sulle ulteriori modifiche apportate dalla Camera dei deputati su altri aspetti del disegno di legge di revisione costituzionale. Mentre è rimasto inalterato il testo dell'articolo 71 della Costituzione, per la parte riguardante l'iniziativa legislativa popolare, la Camera ha apportato alcune modifiche all'articolo 72 della Costituzione, concernente il procedimento legislativo, con particolare riguardo alla procedura di esame prioritario, in base al quale il Governo può chiedere alla Camera dei deputati che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia esaminato con priorità e sottoposto a votazione finale entro un termine certo.

A tale riguardo, sottolinea che l'istituto è stato oggetto di un apprezzabile intervento modificativo da parte della Camera. In primo luogo, è stato rimodulato l'ambito di applicabilità: mentre la norma approvata in Senato faceva riferimento, oltre che alle leggi in materia elettorali e a quelle di ratifica dei trattati internazionali, a tutte le leggi per la cui approvazione è prescritta una maggioranza speciale, alla Camera quest'ultimo richiamo è stato sostituito con l'indicazione delle leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, ovvero le leggi di amnistia e indulto e le leggi che stabiliscono il contenuto delle leggi di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra entrate e spese. È stato altresì previsto uno spazio temporale di cinque giorni entro il quale la Camera delibera sulla richiesta di esame prioritario avanzata dal Governo.

In secondo luogo, è stato ampliato il tempo a disposizione per la Camera per l'esame e l'approvazione per il disegno di legge (70 giorni).

In terzo luogo, è stata prevista l'ipotesi di un differimento di non oltre 15 giorni, in relazione ai tempi di esame in Commissione e alla complessità del testo.

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate in seconda lettura, nulla più si dice su quale testo debba essere sottoposto alla votazione qualora, entro il termine previsto, non sia stato completato l'*iter* parlamentare di esame del disegno di legge. Il testo licenziato dal Senato, invece, prevedeva espressamente che, decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, venisse

posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

Infine, si rinvia al Regolamento della Camera per le modalità e i limiti del procedimento, anche con riguardo all'omogeneità del disegno di legge.

All'articolo 77 della Costituzione è stata apportata un'ulteriore modifica, riferita al comma 4, che indica le materie per le quali non è possibile ricorrere al decreto-legge. Alla Camera, si è specificato che, per la materia elettorale, l'esclusione non riguarda la disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni, sulla quale dunque il Governo potrà intervenire con decreto-legge.

In riferimento al ricorso preventivo alla Corte costituzionale per le leggi in materia elettorale, la Camera dei deputati è intervenuta sull'articolo 73 della Costituzione, diversificando i *quorum* richiesti per attivare l'istituto (per il Senato, un terzo dei suoi componenti; per la Camera, un quarto dei suoi componenti). È stato inoltre introdotto un termine stringente di 10 giorni entro cui poter adire la Corte costituzionale.

Infine, è stato soppresso il riferimento all'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità nell'ambito del ricorso.

Segnala, inoltre, che, con un emendamento approvato dall'Assemblea della Camera, è stata introdotta, tra le disposizioni finali (articolo 39), una disciplina transitoria che, in prima applicazione della riforma, ammette la possibilità di sottoporre anche le leggi elettorali già promulgate nella legislatura in corso al giudizio preventivo di legittimità costituzionale della Corte. Tale disciplina potrebbe pertanto applicarsi alla legge elettorale n. 52 del 2015.

Durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, attraverso un intervento sull'articolo 74 della Costituzione, è stata soppressa l'ipotesi, introdotta in prima lettura al Senato, del rinvio parziale delle leggi da parte del Presidente della Repubblica, conservando esclusivamente la possibilità di una rimessione in termini delle Camere, nel caso in cui il Presidente della Repubblica rinvi una legge di conversione di decreto-legge. In coerenza con quest'ultima previsione, all'articolo 77 della Costituzione, la Camera dei deputati ha introdotto una norma che prevede l'estensione fino a 90 giorni dell'efficacia di un decreto-legge, la cui legge di conversione sia stata appunto oggetto di rinvio alle Camere.

Con riferimento all'articolo 78 della Costituzione, riguardante la deliberazione dello stato di guerra, in seconda lettura, alla Camera dei deputati, è stato introdotto l'innalzamento del *quorum* alla maggioranza assoluta.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stata apportata una modifica all'articolo 83 della Costituzione, che riguarda la modalità di elezione del Presidente della Repubblica. Al riguardo, la Camera ha previsto che, dopo il settimo scrutinio (e non dopo l'ottavo, come stabilito al Senato), sia sufficiente non più la maggioranza assoluta (come stabilito in Senato), ma la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

In riferimento a questa modifica, ritiene che l'esigenza di una norma di chiusura non sia superata da tale previsione normativa. Come noto, infatti, in occasione dell'elezione del Capo dello Stato, il numero dei votanti tende a coincidere con quello dei componenti del Parlamento in seduta comune.

Tra le disposizioni riguardanti l'azione di governo, si segnala la modifica dell'articolo 97 della Costituzione, introdotta dalla Camera dei deputati, in materia di organizzazione dei pubblici uffici. Tale intervento è orientato a dare rilievo di parametro costituzionale anche alla trasparenza della pubblica amministrazione, alla stregua del buon andamento e dell'imparzialità della stessa. Il principio - che già la legge n. 241 del 1990 enumera tra i criteri dell'azione amministrativa - è d'altra parte già ritenuto espressione e corollario dell'imparzialità e del buon andamento da alcune sentenze della Corte costituzionale.

Sempre in riferimento alla elezione di organi di garanzia, la Camera dei deputati è intervenuta anche sull'articolo 135 della Costituzione, in riferimento all'elezione di cinque giudici della Corte costituzionale di nomina parlamentare. Durante l'esame in prima lettura, il Senato aveva approvato una

modifica in base alla quale tre giudici sarebbe stati eletti dalla Camera e due dal Senato. La scelta compiuta trovava la sua *ratio* in un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, in ragione del rapporto tra il numero dei componenti di una Camera rispetto a quelli dell'altra (630 a 100), l'elezione ad opera del Parlamento in seduta comune avrebbe ridotto sensibilmente il "peso specifico" dei senatori nella scelta dei giudici costituzionali. In secondo luogo, sarebbe stato così maggiormente esaltato il contributo del Senato alla formazione del supremo organo di garanzia costituzionale, nel senso che due dei quindici giudici della Corte sarebbero stati espressione dell'organo rappresentativo delle istituzioni territoriali, scelta coerente con il ruolo decisivo che il giudice delle leggi assume anche in riferimento a tutte le questioni connesse al riparto orizzontale delle competenze e alla definizione degli ambiti di autonomia reciproca tra i diversi livelli di governo, con particolare riguardo proprio alla dialettica Stato-Regioni. La Camera dei deputati ha invece deciso di ripristinare il testo della Costituzione vigente: i cinque giudici di nomina parlamentare saranno dunque eletti - come adesso - dal Parlamento in seduta comune.

L'altro ambito su cui il legislatore costituzionale è intervenuto è rappresentato - come è noto - dalle disposizioni contenute nel Titolo V della Parte seconda della Costituzione, con particolare riguardo al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni. D'altra parte, la composizione e le funzioni del nuovo Senato - così come è emerso durante il dibattito in entrambi i rami del Parlamento - sono strettamente connesse al nuovo riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni, secondo una logica che induce all'integrazione strutturale delle istanze delle autonomie nel circuito della decisione legislativa del Parlamento.

L'articolo 29 del disegno di legge costituzionale, avente ad oggetto la modifica dell'articolo 114 della Costituzione, costituisce uno dei pilastri dell'intervento di riassetto dei livelli territoriali di governo. Esso dispone la soppressione delle Province dal novero degli enti di cui si compone la Repubblica. Con riferimento all'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni di autonomia nell'ambito delle materie di competenza statale - oggi disciplinata dall'articolo 116 della Costituzione - il Parlamento ha ritenuto di preservare l'attuale previsione di forme anche importanti di regionalismo differenziato, ripristinando - con le opportune integrazioni - il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione e introducendovi alcune importanti innovazioni.

La riforma prevede anche, tra gli aspetti più qualificanti, un'ampia revisione del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, orientata a rimuovere le incertezze, le sovrapposizioni e gli eccessi di conflittualità che si sono manifestati a seguito della riforma del 2001, con rilevanti ricadute sul piano dei rapporti tra i livelli di governo che compongono la Repubblica, spesso sfociate in contenziosi dinanzi alla Corte costituzionale. La principale innovazione è costituita dall'eliminazione della competenza legislativa concorrente e dal conseguente riassetto delle materie di competenza esclusiva, rispettivamente, statale e regionale.

Il nuovo articolo 117 della Costituzione si caratterizza per i seguenti profili. In primo luogo, sono ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato alcune materie attualmente attribuite alla legislazione concorrente, ma inerenti ad interessi di rilevanza nazionale quali, ad esempio: "grandi reti di trasporto e navigazione"; ordinamento della comunicazione"; "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"; "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario". Durante la seconda lettura presso la Camera dei deputati, il novero delle materie esclusive statali è stato ulteriormente ampliato: sono state ricondotte alla competenza statale le politiche sociali, l'istruzione e la formazione professionale, limitatamente alle disposizioni generali e comuni, nonché la promozione della concorrenza (oltre alla "tutela" della stessa); il coordinamento informativo statistico e informatico dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche.

In secondo luogo, viene precisato l'elenco delle materie di esclusiva competenza statale, anche attraverso nuove formulazioni e caratterizzazioni. Per alcune importanti materie, viene attribuita alla potestà legislativa dello Stato la definizione delle "disposizioni generali e comuni", che vengono così a sostituire la categoria delle "norme generali". Si tratta di casi che potrebbero definirsi di competenza esclusiva "limitata", in quanto l'intervento del legislatore statale è circoscritto entro ambiti determinati.

Infine, il Parlamento ha specificato gli ambiti di competenza legislativa delle Regioni, aggiungendo - e fatta salva la competenza residuale delle Regioni "in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato" - l'esplicita attribuzione ad esse della competenza in alcune materie. Un altro profilo rilevante della riforma del Titolo V - posto a chiusura del nuovo articolo 117 della Costituzione - è costituito dall'introduzione della cosiddetta "clausola di supremazia statale". Essa consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

In coerenza con i nuovi criteri di riparto delle competenze legislative, la riforma reca, nell'ambito dell'articolo 117 della Costituzione, anche il principio della tendenziale simmetria tra potestà regolamentare e competenze legislative dello Stato e delle Regioni, fatta salva la possibilità di delega alle Regioni della potestà regolamentare in materie di esclusiva competenza statale. È inoltre introdotta una previsione di carattere generale in tema di funzioni amministrative. Tali funzioni, secondo il nuovo testo dell'articolo 118 della Costituzione, devono essere esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, nonché secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.

Il nuovo articolo 119 della Costituzione - nel testo definito dalla Camere - punta invece a rafforzare il principio della corrispondenza tra le risorse spettanti agli enti territoriali e le funzioni pubbliche loro attribuite. Innanzitutto, si prevede che l'insieme delle risorse derivanti dall'autonomia finanziaria regionale e locale debba "assicurare" il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni. Inoltre - con innovazione apportata dal Senato e perfezionata dalla Camera - si è costituzionalizzato il riferimento ai cosiddetti "costi e fabbisogni *standard*", già previsti dalla legge n. 42 del 2009, disponendo che il finanziamento delle funzioni pubbliche da parte di Regioni ed enti locali debba avvenire sulla base "di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni". Tali indicatori - da individuarsi con legge statale, secondo quanto specificato in seconda lettura - costituiranno pertanto, per vincolo costituzionale, i parametri rispetto ai quali comparare e valutare l'azione pubblica di tutti gli enti territoriali.

Ancora, la riforma dispone che, nell'ambito della legge statale recante i principi fondamentali per l'elezione degli organi regionali, di cui all'articolo 122, primo comma della Costituzione, venga stabilito un limite agli emolumenti spettanti al Presidente della Giunta regionale e agli altri membri degli organi regionali. In particolare, l'importo di tali emolumenti non potrà superare quello spettante ai sindaci dei comuni capoluogo di Regione.

Nello stesso contesto, con emendamento approvato dalla Camera, si è introdotto un vincolo alla rappresentanza di genere negli organi elettivi regionali. Si è disposto infatti che, con legge della Repubblica, siano stabiliti i principi fondamentali per la promozione dell'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza elettiva.

La Camera dei deputati ha quindi apportato modificazioni anche alle disposizioni consequenziali e di coordinamento, nonché alle disposizioni transitorie. Per quanto riguarda le prime, contenute all'articolo 38 del disegno di legge costituzionale, le più significative riguardano le modifiche apportate alla legge costituzionale n. 1 del 1953, in riferimento al procedimento per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica. Al riguardo, si dispone che la Presidenza del Comitato inquirente, composto dai membri delle Giunte di Camera e Senato, sia sempre presieduta dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati (mentre ora la norma prevede che, a legislature alterne, il Comitato sia presieduta dai Presidenti delle Giunte dell'una e dell'altra Camera).

È stata modificata anche la legge costituzionale n. 1 del 1989: è stata attribuita alla sola Camera dei deputati l'autorizzazione a procedere per reati ministeriali, anche se il procedimento riguarda soggetti che non sono membri di quella Camera (oggi l'autorizzazione spetta alla Camera alla quale appartengono i soggetti nei cui confronti si procede, mentre spetta al Senato se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere nei confronti di soggetti che non sono membri

delle Camere).

Oltre alle modifiche introdotte all'articolo 39 (Disposizioni transitorie) già citate, ricorda quella riguardante l'applicazione alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del Capo VI, relative alla revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Si afferma espressamente che, fino alla revisione degli Statuti speciali, peraltro da realizzare sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome, resta ferma la disciplina prevista dagli Statuti e dalle relative norme di attuazione, ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione (riguardante i poteri sostituivi del Governo).

Per quanto riguarda l'articolo 40 (Disposizioni finali), la Camera, in riferimento al regime transitorio conseguente alla soppressione del CNEL, ha previsto che il commissario straordinario conduca la gestione provvisoria per le attività del patrimonio, incluso quello immobiliare, ma ha soppresso la competenza espressa riguardante la liquidazione del patrimonio.

Per quanto concerne, infine, l'entrata in vigore, ricorda che l'articolo 41 dispone l'applicazione delle disposizioni della legge costituzionale a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, ad eccezione di alcune disposizioni, che invece entrano immediatamente in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Agenda europea sulla migrazione" (COM (2015) 240 definitivo) ([n. 64](#))**

**Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Settima relazione semestrale sul funzionamento dello spazio Schengen 1° novembre 2014 - 30 aprile 2015" (COM (2015) 236 definitivo) ([n. 67](#))**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni "Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015 - 2020)" (COM (2015) 285 definitivo) ([n. 68](#))**

**Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM (2015) 286 definitivo) ([n. 69](#))**

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per le misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM (2015) 238 definitivo) e relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, avente ad oggetto il predetto atto (COM (2015) 238 definitivo) ([n. 70](#))**

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari n. 64, n. 67, n. 68 e n. 69, congiunzione con l'esame dell'atto comunitario n. 70 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

La presidente [FINOCCHIARO](#) (PD), relatrice, riferisce sull'atto comunitario n. 238, recante la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per le misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. Essa si colloca nel quadro delle iniziative avanzate dalla Commissione europea per dare attuazione all'Agenda europea sulla migrazione e rendere effettivo, attraverso lo stanziamento dei fondi necessari, l'auspicato miglioramento della gestione dei flussi migratori verso l'Unione europea e della protezione internazionale. In particolare, la proposta in esame è volta a reperire le risorse finanziarie per l'attuazione di misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, che risultano particolarmente esposte a significativi flussi di migranti a causa della situazione geografica e dei conflitti in corso nelle regioni immediatamente vicine.

La Commissione propone di mobilitare lo strumento di flessibilità, previsto dall'articolo 11 del regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013, seguendo la procedura stabilita al punto 12 dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio del 2 dicembre 2013.

Nel dettaglio, la proposta prevede di mobilitare circa 124 milioni di euro a integrazione degli stanziamenti disposti nella rubrica "Sicurezza e cittadinanza" del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016. Tuttavia, tale misura, seppure apprezzabile come segnale concreto della necessità di alleviare la pressione eccezionale sui sistemi di asilo e migrazione di Italia e Grecia, individua risorse del tutto insufficienti rispetto alle stesse iniziative indicate nell'Agenda, finalizzate alla realizzazione degli *hot spot* e all'identificazione, nonché, più in generale, rispetto alle necessità in tema di accoglienza dei migranti. Infatti, solo per far fronte alle esigenze immediate avvertite nel sistema di accoglienza italiano, si calcola un fabbisogno aggiuntivo di circa 150 milioni di euro, da destinare sia alle misure necessarie per l'accoglienza, sia all'ampliamento dei posti nello SPRAR.

Sottolinea, inoltre, la necessità che in sede europea vi sia un'apertura diretta all'attenuazione di vincoli del patto di stabilità, eventualmente disposti dalla legislazione nazionale, in favore dei Comuni sede di *hot spot* e di quelli maggiormente virtuosi nell'accoglienza.

Dal momento che la materia trattata dall'atto comunitario n. 70 presenta molteplici affinità e connessioni con i temi dell'Agenda europea sulla migrazione, propone che esso sia trattato congiuntamente con il seguito dell'esame dell'atto comunitario n. 64 e connessi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 170**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

- il compito di sviluppare una politica comune in materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea è affidato all'Unione europea dall'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine, è prevista l'istituzione di un sistema europeo comune di asilo, che definisce uno status uniforme a favore di cittadini di Paesi terzi, valido in tutta l'Unione. Tale sistema comprende: *a)* le procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria; *b)* i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria; *c)* le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria; *d)* il partenariato e la cooperazione con Paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea;

- in assenza di un apposito intervento legislativo, la materia del diritto di asilo è interamente attuata e regolata dall'insieme delle norme sulla protezione internazionale previste a livello europeo e recepite nell'ordinamento italiano - in base all'articolo 7 della legge n. 154 del 2014 - in un testo unico delle disposizioni legislative vigenti, predisposto dal Governo in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione;

- i problemi connessi alla gestione dei flussi migratori appaiono estremamente complessi e di difficile soluzione, anche normativa, soprattutto a causa di oggettive carenze infrastrutturali e di una congiuntura economica particolarmente sfavorevole;

- il pieno rispetto della normativa europea richiede tuttavia un intervento coerente e che assicuri la tutela dei diritti fondamentali universali della persona,

considerato che:

- la direttiva n. 32 mira a creare un sistema coerente per garantire che tutte le decisioni in materia siano adottate in modo più efficiente ed equo e che tutti gli Stati membri esaminino le domande in base a norme comuni di elevata qualità: la direttiva fissa, pertanto, le regole per la presentazione delle domande di asilo e un termine generale di sei mesi come durata della procedura; prevede norme più rigorose per la formazione del personale, nonché disposizioni specifiche per le persone che necessitano di un'assistenza particolare;

- la direttiva n. 33, relativa alle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, in attesa che la domanda venga esaminata, contiene disposizioni che garantiscono l'accesso all'alloggio, al vitto, all'assistenza sanitaria e all'occupazione, nonché a cure mediche e psicologiche. Inoltre, prevede un elenco dei presupposti per il trattenimento; riduce il trattenimento per le persone vulnerabili (in particolare i minori) e istituisce garanzie giuridiche, quali l'assistenza legale gratuita e informazioni scritte all'atto della presentazione di un ricorso contro un provvedimento di trattenimento; stabilisce misure specifiche a tutela delle persone vulnerabili,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- al fine di recepire in modo completo l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva n. 33, l'articolo 3, comma 3, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che le informazioni che devono essere fornite ai richiedenti riguardino anche le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale, nonché le organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria;

- anche in considerazione dell'esigenza di trasferire i richiedenti asilo in altri Stati, il Governo dovrebbe avvalersi della facoltà data agli Stati dall'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva n. 33. Pertanto, dovrebbe essere modificato l'articolo 4, in modo da prevedere, anche in applicazione dell'articolo 17 del regolamento cosiddetto "Dublino III", che il questore abbia facoltà di rilasciare un documento di viaggio al richiedente, per gravi motivi umanitari connessi con l'esigenza di cure particolari o con la presenza di familiari in altro Stato o con trasferimenti o ricollocazione in altri Stati, incluso un altro Stato dell'Unione europea competente ad esaminare la domanda;

- al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva n. 33, che vieta agli Stati di esigere documenti inutili o sproporzionati o di imporre altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti garantiti dalla direttiva stessa, l'articolo 5, comma 1 dovrebbe essere integrato in modo tale che la mancata indicazione, da parte del richiedente, di un

domicilio in Italia, al momento della manifestazione di volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, non precluda, in ogni caso, l'accesso alla presentazione della domanda e alle misure di assistenza predisposte per i richiedenti;

- al fine di rispettare le riserve di legge previste dall'articolo 10, comma 2, e dall'articolo 16 della Costituzione, il comma 4 dell'articolo 5 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che il prefetto esercita la facoltà di fissare un luogo di residenza o un'area geografica per il richiedente con atto scritto e motivato, tradotto in lingua comprensibile al richiedente, nei casi concreti in cui sussistano motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda;

- al fine di recepire l'articolo 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva n. 33 e di evitare dubbi interpretativi sull'articolo 6, comma 4, dovrebbe essere modificato l'articolo 6, comma 2, in modo da prevedere che il trattenimento del richiedente in un centro di identificazione ed espulsione possa essere disposto o prorogato soltanto nel caso in cui non sia possibile applicare una delle misure alternative meno coercitive previste all'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

- al fine di dare effettiva attuazione alla definizione di rischio di fuga quale presupposto del trattenimento, in base all'articolo 8, paragrafo 3, lettera *b*), della direttiva n. 33, l'articolo 6, comma 2, lettera *d*), dovrebbe essere modificato nella parte in cui si fa riferimento all'inottemperanza dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, per limitare tale ipotesi ai soli casi dei provvedimenti indicati nello stesso articolo 14, nei quali il rischio di fuga sia concreto, ovvero soltanto ai provvedimenti indicati nel comma 5-*ter*, purché sussistano fondati motivi per ritenere che lo straniero che non abbia ottemperato all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, se fermato in occasione di controlli da parte delle autorità di polizia, presenti la domanda al solo scopo di impedire o ritardare l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione, o ancora a quei provvedimenti indicati nel comma 7 dello stesso articolo 14 (indebito allontanamento dal centro di identificazione);

- al fine di dare completa attuazione all'ipotesi in cui l'articolo 8, paragrafo 3, lettera *d*), della direttiva n. 33, l'articolo 6, comma 3, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che il richiedente che era già trattenuto in un centro di identificazione resti nel centro dopo la presentazione della domanda soltanto se, oltre agli altri requisiti previsti nel medesimo comma, la persona, prima del trattenimento, abbia già avuto l'effettiva opportunità di accedere alla procedura di asilo;

- al fine di dare piena attuazione all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva n. 33, e di dare effettiva attuazione al diritto di difesa previsto nell'articolo 24 della Costituzione e tenendo conto della riserva di giurisdizione in materia di misure restrittive della libertà personale prevista dall'articolo 13 della Costituzione, al fine di evitare incertezze circa l'applicabilità della disciplina generale del trattenimento, prevista nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, l'articolo 6, comma 4, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che il provvedimento del questore con cui si dispone il trattenimento e la richiesta di proroga del trattenimento stesso siano adottati con atto scritto e motivato e, contestualmente all'invio al tribunale, siano comunicati al richiedente, insieme ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, e al suo difensore, se già nominato, salva nomina di un difensore d'ufficio da parte dello stesso questore, e in modo da prevedere che il tribunale decida sulla convalida o sulla richiesta di proroga, sentiti in ogni caso il difensore e il richiedente;

- appare necessario evitare che la durata complessiva del trattenimento del richiedente o di chi ha impugnato la decisione della Commissione territoriale sia molto superiore al periodo massimo di trattenimento consentito nei confronti degli altri stranieri espulsi e trattenuti ad altro titolo. In caso contrario, si rischierebbe di scoraggiare l'esercizio del diritto ad un ricorso effettivo, garantito dall'articolo 46 della direttiva n. 32. A tal fine, si ritiene che: *a*) il comma 5 dell'articolo 6 debba essere modificato in modo da prevedere che il riferimento all'articolo 28-*bis*, comma 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame - che rende oggettivamente abnorme il termine massimo del trattenimento - sia sostituito con il riferimento all'articolo 28-*bis*, comma 2, come modificato dallo stesso schema di decreto legislativo in esame, il



che comporta una durata massima del primo periodo di trattenimento del richiedente asilo di 18 giorni;  
b) il comma 6 dell'articolo 6 debba essere modificato in modo da non considerare il trattenimento disposto per tutto il tempo in cui il richiedente è autorizzato a rimanere in conseguenza del ricorso giurisdizionale, prevedendo che il richiedente nei cui confronti il giudice abbia disposto la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata sia comunque ammesso ad una delle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 del decreto e prevedendo altresì la facoltà per il giudice di disporre, su richiesta del questore, in base alla concreta e attuale pericolosità del richiedente, l'applicazione di una delle misure meno coercitive previste dall'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998; c) il comma 7 dell'articolo 6 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che la richiesta di proroga del trattenimento del richiedente, incluso il trattenimento in corso, possa essere disposta per un periodo di trenta giorni, prorogabili con successive richieste di proroga, ciascuna di trenta giorni, per una durata complessiva del trattenimento, disposto ai sensi dei commi 4 e 6, non superiore a 90 giorni;

- al fine di consentire l'effettiva presentazione della domanda di protezione internazionale anche a chi si trovi detenuto o internato, in custodia cautelare, in un istituto penitenziario italiano, nonché di avvalersi della facoltà di prevedere il trattenimento in carcere del richiedente, prevista dall'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva n. 33, l'articolo 7 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che, se lo straniero o l'apolide detenuto o internato in un istituto penitenziario durante l'esecuzione di una pena detentiva o di misura di sicurezza detentiva o della misura della custodia cautelare in carcere manifesti la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, la direzione dell'istituto ne dia immediata comunicazione alla competente questura per la successiva verbalizzazione e sia prevista, nello stesso istituto, l'audizione con la commissione competente. Occorre, inoltre, che il detenuto fruisca di tutte le misure previste per i richiedenti dal decreto legislativo stesso e, dopo la presentazione della domanda, sia collocato in un luogo di detenzione separato dagli altri detenuti;

- si osserva che l'articolo 8, il quale disciplina i centri di prima accoglienza, non stabilisce un termine massimo di permanenza e, al contrario, prevede la possibilità che i richiedenti asilo possano seguire in tali centri, durante il periodo di permanenza, l'iter della procedura di asilo. In sostanza, viene riproposto lo stesso schema procedurale attualmente vigente per i CARA, mentre un'altra norma dello stesso decreto ne stabilisce il superamento. Altro aspetto che presenta notevoli criticità riguarda l'estensione dei casi di possibile trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) dei richiedenti asilo. Attualmente, infatti, il trattenimento è previsto in una serie di casi afferenti alla sicurezza pubblica, mentre lo schema di decreto estende la misura anche nel caso sussista rischio di fuga del richiedente. Inoltre, la valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in precedenza fatto ricorso a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità, al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione, oppure abbia ricevuto un provvedimento di allontanamento. Tale valutazione spetterebbe quindi al questore, con un margine di ampia discrezionalità. In questi casi, secondo quanto prevede lo schema di decreto legislativo, la permanenza del richiedente nei luoghi di detenzione potrebbe protrarsi fino a 12 mesi. Si rileva, altresì, che i membri delle commissioni territoriali dovrebbero essere di comprovata competenza in materia di diritti umani e protezione internazionale e - almeno quelli di più recente nomina - dovrebbero ricevere obbligatoriamente una formazione iniziale. Infine, la previsione per cui le commissioni territoriali possono omettere l'audizione del richiedente asilo, laddove riscontrino, sulla base degli atti, la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria, sembra presupporre implicitamente la possibilità, per le commissioni territoriali, di rifiutare lo status di rifugiato sulla base della semplice analisi degli atti e senza ascoltare il richiedente la protezione internazionale. Tale previsione comporterebbe però una violazione dell'articolo 14, comma 2, della direttiva n. 32;

- al fine di dare piena attuazione all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva n. 33 e di evitare in modo sistematico quelle frequenti situazioni di promiscuità che comportino violazioni del divieto di trattamenti degradanti previsto dall'articolo 3 CEDU e lesioni sproporzionate al diritto alla vita privata e familiare garantito dall'articolo 8 CEDU, dovrebbe essere modificato il comma 1 dell'articolo 7, in

modo da prevedere che alle famiglie trattenute sia fornita una sistemazione separata che ne tuteli l'intimità;

- al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafi 1 e 3, della direttiva n. 33, i commi 1 e 3 dell'articolo 8 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere con chiarezza che l'accoglienza nei centri governativi decorra dal momento in cui gli stranieri o apolidi sprovvisti di mezzi di sostentamento, presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato, manifestino la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e, a causa di un numero contestuale di domande molto elevato, non sia possibile un loro immediato invio al sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13; appare inoltre necessario che, al comma 4 del medesimo articolo 8, sia soppresso l'inciso "avvio della procedura di esame della medesima domanda";

- al fine di dare effettiva attuazione a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera *b*), della direttiva n. 33, il quale prevede che, in via ordinaria, i richiedenti asilo debbano essere alloggiati in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata e tenendo conto che il successivo comma *c*) consente anche l'utilizzo di case private, appartamenti ed altre strutture idonee, l'articolo 8 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che i centri governativi siano destinati esclusivamente alle esigenze di prima accoglienza e di identificazione nel caso di afflussi massicci e che i richiedenti siano in ogni caso trasferiti, nel minor tempo possibile, nelle strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 o, in caso di indisponibilità di posti, presso le strutture straordinarie di cui all'articolo 10;

- al fine di dare effettiva attuazione al principio generale del diritto alla libera circolazione dei richiedenti asilo nel territorio o nell'area loro assegnata, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva n. 33, il comma 2 dell'articolo 9 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che coloro che si trovano nei centri governativi di cui all'articolo 8, nei cui confronti si sono concluse le operazioni e gli adempimenti indicati nel comma 4 del medesimo articolo 8 - e sono in attesa di trasferimento nelle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 -, non siano più soggetti alle limitazioni di uscita dal centro di cui all'articolo 9, comma 2;

- al fine di dare piena ed effettiva attuazione all'articolo 17, comma 2, della direttiva n. 33, assicurando al sistema di accoglienza certezza ed equità ed evitando altresì la casualità nella collocazione dei richiedenti, ovvero il prodursi di quegli interventi emergenziali che hanno purtroppo caratterizzato per molti anni la situazione italiana e che, specie in relazione all'accoglienza dei nuclei familiari e delle situazioni vulnerabili, hanno comportato la violazione al diritto alla vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 CEDU, i commi 1 e 2 dell'articolo 13 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere che la realizzazione e la gestione dei progetti di accoglienza territoriale da parte dei Comuni, singoli o associati, siano considerate funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, e che la loro realizzazione e la loro gestione, almeno per i servizi minimi omogenei da garantirsi su tutto il territorio nazionale, siano integralmente finanziate dallo Stato e che, con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza unificata, siano fissate le modalità di erogazione del finanziamento statale agli enti locali per la realizzazione e la gestione delle misure di accoglienza;

- al fine di dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva n. 33, all'articolo 11 dovrebbe essere aggiunto un ulteriore comma, in cui si preveda che, in ogni caso, i richiedenti siano messi nelle condizioni di informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento nei centri indicati negli articoli 8, 10 e 13 e del loro nuovo indirizzo;

- al fine di evitare l'elusione delle norme sulla riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza, prevista nell'articolo 20 della direttiva n. 33, l'articolo 12 dovrebbe essere riformulato in modo da prevedere che l'allontanamento ingiustificato dai centri comporti non già la decadenza dalle condizioni di accoglienza, bensì la revoca delle condizioni di accoglienza nei modi previsti dall'articolo 22;

- al fine di assicurare che i centri di accoglienza garantiscano una qualità di vita adeguata, come esige l'articolo 18, paragrafo 1, lettera *b*), della direttiva n. 33, e allo scopo di dare attuazione all'articolo

- 18, paragrafo 7, della stessa direttiva, l'articolo 13, comma 2 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che ogni servizio di accoglienza debba comunque attuare un'assistenza integrata, che garantisca una qualità di vita adeguata alla situazione e ai bisogni specifici di ogni richiedente e che assicuri servizi minimi, che comportino almeno un alloggio adeguato, un vitto rispettoso delle diverse tradizioni culturali. Appare, inoltre, necessario che le persone le quali operano presso ogni centro ricevano una formazione adeguata, con appositi corsi di formazione e di aggiornamento, periodicamente organizzati dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, dal servizio centrale dello SPRAR, anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e siano soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività;
- in considerazione del considerando n. 26 della direttiva n. 33 e dell'articolo 29, paragrafo 2, della medesima direttiva, appare necessario che, all'articolo 15, sia previsto, con riguardo al Piano d'accoglienza, un riferimento esplicito alla determinazione dei posti necessari in accoglienza, nonché delle quote di distribuzione a livello regionale e comunale, nelle strutture di cui agli articoli 8, 10 e 13, e del relativo fabbisogno finanziario;
  - in attuazione dell'articolo 23 della direttiva n. 33, è necessario che l'articolo 17 sia modificato in modo tale che siano date indicazioni di una procedura olistica e multidisciplinare per la valutazione e la determinazione del superiore interesse del minore;
  - al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva n. 32 e all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva n. 33, l'articolo 18, comma 1 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che eventuali visite mediche, per accertare l'età del minore non accompagnato, possano essere disposte una sola volta e soltanto nei casi in cui, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, si nutrano dubbi circa l'età del richiedente, e che tali visite siano effettuate col consenso del minore non accompagnato e del suo tutore e nel pieno rispetto della dignità della persona, mediante l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti qualificati, che consentano, nella misura del possibile, un esito affidabile, previa comunicazione al minore non accompagnato, in una lingua che è ragionevole supporre egli possa capire, della possibilità che la sua età possa essere determinata attraverso una visita medica, del tipo di visita previsto e delle possibili conseguenze dei risultati della visita medica, ai fini dell'esame della domanda e dell'eventuale rifiuto di sottoporsi a visita medica, il quale comunque non impedisce la decisione sulla domanda e, in ogni caso, non può costituire il solo motivo di rigetto della domanda stessa in riferimento; infine, appare necessario prevedere che il decreto di accertamento dell'età, adottato dal giudice che ha autorizzato l'accertamento medico, riporti il margine di errore e le modalità di impugnazione del provvedimento;
  - al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva n. 33, l'articolo 18, comma 2, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che le persone che operano presso ogni centro ricevano una formazione specifica sulla situazione dei minori non accompagnati, con appositi corsi di formazione e di aggiornamento da parte del servizio centrale dello SPRAR, su incarico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e siano soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività;
  - in riferimento all'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva n. 33, tenendo conto che l'esigenza di un'adeguata misura di sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza si può concretizzare attraverso la creazione di un sistema strutturato di monitoraggio dei centri di accoglienza, appare opportuno modificare l'articolo 19, prevedendo l'istituzione di un Ufficio di monitoraggio dedicato presso il Ministero dell'Interno e apposite Commissioni di controllo e vigilanza presso le Prefetture - UTG;
  - al fine di dare corretta attuazione al paragrafo 1 dell'articolo 20 della direttiva n. 33, che prevede che la revoca delle condizioni di accoglienza sia misura che può essere assunta solo in casi eccezionali, debitamente motivati, nonché al paragrafo 5 del medesimo articolo, che prevede che i provvedimenti di revoca o riduzione siano assunti sempre in modo proporzionale, il comma 1, lettere a) ed e), e il

comma 3 dell'articolo 22 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere la possibilità che il prefetto adotti una misura di riduzione dei servizi di accoglienza; che tutti i provvedimenti siano assunti dalla prefettura competente sulla base di attenta valutazione dei fatti accaduti e dei comportamenti dei richiedenti, desumibili anche da relazioni psicologiche e sociali da parte dell'ente gestore del centro di accoglienza e prevedendo altresì che, nel caso in cui il richiedente sia rintracciato o in caso di sua presentazione spontanea, sia data la facoltà al richiedente stesso di condurre un colloquio, nel quale l'interessato possa esporre le proprie ragioni e che il provvedimento prefettizio tenga conto delle eventuali ragioni addotte dal richiedente e di tutte le informazioni pertinenti;

- tenendo conto che l'articolo 4 della direttiva n. 32 richiede che gli Stati membri provvedano affinché l'autorità preposta alla valutazione delle domande di asilo disponga di mezzi appropriati e di personale competente in numero sufficiente, l'articolo 24, comma 1, lettera c), dovrebbe essere riformulato, prevedendo che la nomina dei componenti delle Commissioni territoriali sia effettuata dal Presidente della Commissione Nazionale, previa verifica delle competenze richieste dalla legge; che la funzione di Presidente, delle Commissioni territoriali e delle relative sezioni sia svolta in via esclusiva; che il rappresentante degli enti locali sia un esperto di diritti umani; che i membri delle Commissioni e delle relative sezioni partecipino ai lavori delle Commissioni solo dopo aver partecipato ad un corso di formazione, in modo da prevedere che la competenza all'esame della domanda del richiedente non detenuto né trattenuto spetti, in ogni caso, soltanto alle Commissioni territoriali competenti per il territorio in cui si trovano le strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 o, in mancanza di posti, le strutture straordinarie di cui all'articolo 10, nelle quali il richiedente è inviato per l'accoglienza dopo l'uscita dai centri di prima accoglienza e non già presso questi ultimi centri governativi;
- al fine di dare piena attuazione all'articolo 15, paragrafo 3, lettere a) e d), della direttiva n. 32, i quali prevedono che l'autorità che esamina le domande disponga di personale competente che conosca i criteri applicabili in materia di diritto d'asilo e che abbia acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, come pure la conoscenza del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente, l'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo dovrebbe essere riformulato in modo tale da prevedere in ogni caso che: a) la Commissione nazionale per il diritto di asilo sia composta anche da due membri effettivi e da due supplenti, di cui uno competente in materie giuridiche ed uno in materie sociali, antropologiche o politiche, designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, previa pubblica valutazione comparativa tra candidature presentate tra docenti universitari, aventi una specifica e documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri; b) tutti i componenti delle Commissioni territoriali siano nominati dalle rispettive amministrazioni a seguito di una pubblica valutazione comparativa tra le candidature presentate, svolta dalla Commissione nazionale, durante la quale sia verificato il possesso di una specifica e documentata preparazione ed esperienza sul campo, ove possibile anche in sede internazionale, in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri; c) i membri effettivi che appartengono ad una pubblica amministrazione siano collocati fuori ruolo durante l'esercizio delle loro funzioni;
- al fine di conformarsi alla consolidata evoluzione giurisprudenziale che ha riconosciuto al permesso di soggiorno umanitario, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008, la natura di diritto soggettivo, l'articolo 24, comma 1, lettera g), dovrebbe essere integrato in modo da prevedere che la Commissione territoriale, qualora valuti non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, accerti se vi siano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata biennale rinnovabile e, d'ufficio o su richiesta della questura, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, provveda a svolgere l'istruttoria per l'acquisizione degli elementi necessari alla verifica della permanenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, con applicazione, al procedimento,

delle garanzie indicate nell'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008;

- al fine di dare attuazione all'articolo 12, paragrafo 1, lettera *d*), della direttiva n. 32, dopo l'articolo 24, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo dovrebbe essere inserita un'ulteriore disposizione per introdurre, all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2008, un nuovo comma, il quale preveda che il richiedente e i suoi difensori o consulenti legali abbiano accesso alle informazioni indicate nell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 e alle informazioni rese dagli esperti consultati ai sensi dell'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, allorché si tratti di informazioni che siano state prese in considerazione allo scopo di prendere la decisione;
- al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva n. 32, l'articolo 24, comma 1, lettera *i*), dovrebbe essere modificato in modo che sia riformulato il comma 1 dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, per prevedere che le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, siano fornite allo straniero che abbia manifestato la sua volontà di presentare la domanda anche nei centri di identificazione ed espulsione; inoltre, occorre prevedere che, ai valichi di frontiera e nei punti di sbarco, sia sempre presente materiale informativo sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e che coloro i quali intendono presentare domanda di protezione internazionale o presentino bisogni di protezione ricevano adeguata informazione sulle modalità per presentare la domanda e sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale;
- al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 3, lettere *a*) e *d*), della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera *i*), dovrebbe essere introdotta una nuova lettera, in modo che, alla fine dell'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 25 del 2008, sia previsto che la persona incaricata di condurre il colloquio, che deve avere acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, non indossi uniformi;
- si rileva che l'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva n. 32 prevede che il colloquio tra il richiedente e l'autorità accertante, al fine di una decisione sul merito della domanda, possa essere omesso solo in due casi, ovvero quando "l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status di rifugiato basandosi sulle prove acquisite" oppure quando "l'autorità accertante reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo". Appare pertanto necessario sopprimere l'articolo 24, comma 1, lettera *l*): la norma prevede un'ipotesi ulteriore di omissione dell'audizione, qualora la Commissione territoriale ritenga di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria, sulla base degli elementi in suo possesso, nel caso di richiedenti che provengano da Paesi individuati in un apposito elenco predisposto dalla Commissione Nazionale. La soppressione si rende necessaria anche tenendo conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *f*), della direttiva 2011/95/UE, per persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria deve intendersi il cittadino di un Paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno;
- al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 16 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *m*), numero 1), dovrebbe essere previsto che il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, preveda anche che nel colloquio sia assicurata al richiedente la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni nelle sue dichiarazioni;
- al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *n*), numero 1), dovrebbe essere riformulato il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, come sostituito dallo schema di decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che sia chiesto al richiedente di confermare che il contenuto del verbale

rifletta correttamente il colloquio e che gli sia data anche la possibilità di formulare, in calce al verbale, chiarimenti su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale;

- al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *n*), numero 2), dovrebbe essere riformulato il comma 2-*bis* dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che il richiedente e il suo avvocato ricevano la trascrizione della registrazione prima che la Commissione adotti la sua decisione e che, entro un termine di cinque giorni dal ricevimento della trascrizione, espressamente indicato in calce al testo trascritto, il richiedente possa fare pervenire alla Commissione osservazioni su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nella trascrizione;
- al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva n. 32, nell'articolo 24 dovrebbe essere introdotta una nuova lettera, che modifichi l'articolo 15 del decreto legislativo n. 25 del 2008, in modo da prevedere anche che la formazione delle commissioni territoriali e del personale sia attuata con appositi corsi di formazione e di aggiornamento, periodicamente organizzati dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in collaborazione con la Commissione nazionale per il diritto di asilo, con l'EASO e con l'UNHCR e con esperti e università, nei quali siano ricompresi gli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), del regolamento (UE) n. 439 del 2010 e si tenga conto anche della pertinente formazione organizzata e sviluppata dall'EASO;
- al fine di evitare l'elusione dell'articolo 31, paragrafo 3, lettera *b*), della direttiva n. 32, nell'articolo 24, comma 1, lettera *t*), dovrebbe essere previsto che, al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 25 del 2008, modificato dal decreto legislativo in esame, l'ipotesi indicata nella lettera *b*) sia riformulata in modo che il termine di conclusione dell'esame delle domande possa essere differito soltanto qualora le domande simultanee di protezione internazionale, presentate alla medesima commissione territoriale, rendano molto difficile il rispetto del termine di sei mesi, anche dopo il provvedimento del Presidente della commissione nazionale che abbia riassegnato la competenza all'esame delle domande, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-*bis*, dello stesso decreto legislativo n. 25 del 2008;
- al fine di recepire in modo completo il diritto al ricorso effettivo previsto dall'articolo 46, paragrafi 1 e 3 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *cc*), si dovrebbe altresì prevedere che, nell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 sia stabilito che l'oggetto del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria riguardi anche i provvedimenti di inammissibilità della domanda e di rifiuto di riprendere l'esame sospeso di una domanda e che, durante il giudizio, il giudice svolga un esame completo, valutato al momento del giudizio stesso, circa gli elementi sulla situazione di fatto e di diritto del ricorrente e le sue esigenze di protezione internazionale o di protezione umanitaria;
- al fine di recepire pienamente l'articolo 20, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva n. 32, che impone agli Stati di garantire che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e non siano ostacolati il diritto ad un ricorso effettivo e l'accesso alla giustizia, l'articolo 26 dovrebbe essere integrato in modo da prevedere che: *a*) il ricorso presentato dal richiedente che è trattenuto in un centro di identificazione od espulsione o che, essendo sprovvisto di mezzi di sostentamento, è ospitato in un centro governativo di prima accoglienza o in altra struttura del sistema territoriale di accoglienza, non comporti il pagamento del contributo unificato; *b*) la competenza per i ricorsi spetti al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo di domicilio del richiedente al momento della notifica; *c*) il giudice nel giudizio sul ricorso ascolti comunque l'interessato se ne ha fatto richiesta, con l'assistenza di un interprete; *d*) il termine previsto per la decisione del tribunale sul ricorso si applichi anche per la decisione degli altri giudici di appello e di cassazione sulle impugnazioni delle sentenze.

Si segnala, infine, che l'articolo 7 della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre) contiene una delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione,

recepiscono gli atti dell'Unione europea che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea. L'esercizio di tale delega consentirà di assicurare maggiore certezza del diritto e di condurre a sistema il complesso impianto normativo che regola la materia.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 14 E CONNESSI**

La Commissione, richiamando le considerazioni espresse nel parere sul testo unificato, reputa che l'istituto delle unioni civili sia compatibile con il quadro costituzionale, anche in ragione della più recente giurisprudenza costituzionale che, alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, ha riconosciuto meritevole di tutela il legame affettivo tra persone dello stesso sesso. Coerentemente, il testo unificato regola l'unione civile in modo autonomo e distinto rispetto all'istituto matrimoniale al quale però, sul piano della regolazione del rapporto, il nuovo istituto può essere correttamente accostato, con richiami specifici, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile in materia.

In coerenza con tale impostazione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del testo unificato per i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.1000 (testo 2)/15 parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista, nel limitare l'efficacia temporale delle norme riguardanti l'istituto dell'unione civile, appare incongrua e suscettibile di determinare incertezze di natura interpretativa e di ingenerare disparità di trattamento;
- sugli emendamenti 1.809, 1.1261, 1.10000 (testo2)/54, 1.10000 (testo2)/55, 1.10000 (testo2)/56, 1.10000 (testo2)/57, 1.10000 (testo2)/140, 1.10000 (testo2)/58, 1.10000 (testo2)/59 e 1.10000 (testo2)/60 parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste, subordinando la costituzione dell'unione civile alla cittadinanza italiana di almeno una delle due parti, sono suscettibili di ledere il principio di eguaglianza;
- sugli emendamenti 1.1139, 1.1345, 1.1348, 1.1376, 1.1378, 1.1442 e 1.1444 parere contrario, in quanto le norme ivi previste, volte a limitare l'unione civile alle sole persone di sesso diverso, oltre ad apparire lesive del principio di uguaglianza, sono in contrasto con l'articolo 2, che tutela le formazioni sociali, tra le quali - come ha affermato la Corte costituzionale - possono essere ricomprese le unioni di natura affettiva tra persone dello stesso sesso;
- sull'emendamento 1.1149 parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista, affidando alle singole giunte comunali la decisione di istituire i registri delle unioni civili, determina una lesione della competenza statale in materia di stato civile e anagrafi;
- sugli emendamenti 1.1191, 1.1203 e 1.1228 parere contrario, in quanto le norme ivi previste escludono la costituzione di un'unione civile nell'ipotesi che una delle parti sia genitore, in tal modo limitando irragionevolmente il diritto ad accedere all'istituto;
- sugli emendamenti 1.1423, 1424 e 1425 parere non ostativo, a condizione che siano soppresse le norme che escludono ogni valore giuridico e di certificazione alla dichiarazione relativa all'unione civile, dal momento che, in caso contrario, verrebbero meno gli effetti derivanti dalla costituzione dell'unione;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

